

Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale
Norme Tecniche di Attuazione – Appendice 2
Parco comunale del Torre

con modifiche:

- variante n. 16 in vigore dal 04.01.2018
- variante n. 29 in vigore dal 25.06.2021
- variante n. 39 in vigore dal 26.06.2023
- variante n. 47 in vigore dal 03.02.2025



Comune di Udine
Servizio Edilizia Privata e Pianificazione Territoriale

NUOVO PRGC

ADOZIONE:
DC n.67 d'ord - 25.07.2011

APPROVAZIONE:
DC n.57 d'ord - 03.09.2012

IN VIGORE DAL:
10.01.2013

TITOLO I -	DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 -	OGGETTO DEL PROGETTO DEL PARCO COMUNALE DEL TORRE	3
ART. 2 -	ELABORATI DEL PPC	3
ART. 3 -	ARTICOLAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PPC	3
ART. 4 -	CONFORMAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE	4
ART. 5 -	DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI DEL PPC.....	5
ART. 6 -	ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PPC.....	5
ART. 7 -	SANZIONI	5
TITOLO II -	NORME SULLE COMPONENTI	6
ART. 8 -	ATTIVITÀ CONSENTITE E VIETATE	6
ART. 9 -	LA COMPONENTE VEGETALE E LE SPECIE DA UTILIZZARE.....	7
ART. 10 -	LA COMPONENTE FAUNISTICA E L'ATTIVITÀ VENATORIA	8
TITOLO III -	NORME SULLE ZONE, LA VIABILITA' E GLI ELEMENTI.....	9
CAPO I -	DISPOSIZIONI GENERALI	9
ART. 11 -	PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	9
ART. 12 -	DISPOSIZIONI GENERALI	9
CAPO II -	ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE	11
ART. 13 -	ALVEO DEL TORRENTE TORRE	11
ART. 14 -	ROGGE E RII	12
ART. 15 -	SPECCHI D'ACQUA.....	13
ART. 16 -	BOSCHI DI GOLENA.....	14
ART. 17 -	PRATI DI GOLENA	15
CAPO III -	ZONE DI INTERESSE PRODUTTIVO-AMBIENTALE	16
ART. 18 -	COLTURE AGRICOLE.....	16
CAPO IV -	ZONE AMBIENTALI ATTREZZATE E PER SERVIZI	18
ART. 19 -	AREA NATURALISTICA DELLA ROGGIA DI PALMA	19
ART. 20 -	PARCO URBANO "UDINE EST"	20
ART. 21 -	AREA ATTREZZATA PER L'ADDESTRAMENTO CINOFILO.....	22
ART. 22 -	PARCHEGGI	23
CAPO V -	ZONE DI INTERESSE STORICO	23
ART. 23 -	DISPOSIZIONI GENERALI	23
ART. 24 -	MULINI	23
ART. 25 -	BORGO DI S. BERNARDO.....	23
ART. 26 -	FORNACI DI CALCE DI BEIVARS.....	26
CAPO VI -	ZONE INSEDIATIVE ESISTENTI	27
ART. 27 -	ZONE RESIDENZIALI.....	27
ART. 28 -	ZONE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI.....	28
ART. 29 -	ZONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI	29
CAPO VII -	VIABILITA'	30
ART. 30 -	VIABILITÀ DI ATTRAVERSAMENTO DEL PARCO	30
ART. 31 -	VIABILITÀ DI SERVIZIO AL PARCO	30
CAPO VIII -	ELEMENTI	32
ART. 32 -	ELEMENTI DI INTERESSE GEOMORFOLOGICO	32
ART. 33 -	ELEMENTI ARBOREI E ARBUSTIVI RURALI E STRADALI	32
TITOLO IV -	NORME SUI RIPRISTINI.....	35
ART. 34 -	AMBITI SOGGETTI A RIPRISTINO	35
ART. 35 -	ALTRI AMBITI COMPROMESSI DA INTERVENTI ANTROPICI, DA RIPRISTINARE	49
SPECIFICAZIONI ZONIZZATIVE		53
SPECIFICAZIONI PROGETTUALI.....		71

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL PROGETTO DEL PARCO COMUNALE DEL TORRE

Le presenti norme di attuazione riguardano le parti del territorio del Comune di Udine comprese nel Parco comunale del Torre. Tali parti sono soggette alle previsioni e alle prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il presente Progetto di parco comunale, di seguito denominato PPC.

Il PPC svolge e attua le disposizioni dell'art. 6 della L.R. n. 42/1996 e ai sensi dello stesso costituisce variante al Piano regolatore generale comunale.

ART. 2 - ELABORATI DEL PPC

Il PPC del Torre è costituito, per il Comune di Udine, in conformità all'art. 6 commi 3 e 4 della L.R. n. 42/1996, dai seguenti elaborati:

1. Relazione ambientale
- 2./ 2.1 Lo stato di fatto: usi del suolo, tipologie vegetazionali, elementi di interesse e di degrado, vincoli, 1: 5.000
3. Inquadramento territoriale, 1: 15.000
- 4./ 4.1 Zonizzazione, 1: 5.000
5. Specificazioni zonizzative e progettuali, 1: 2.000/3.000
6. Norme di attuazione
7. Elenco e mappe delle proprietà pubbliche e da acquisire
8. Programma di gestione e finanziario
9. Relazione geologica

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PPC

Il territorio del Parco è suddiviso dal PPC in zone territoriali omogenee, di seguito denominate zone, individuate nella "Zonizzazione" del PPC.

L'elaborato della "Zonizzazione" è stato redatto utilizzando come base la carta tecnica regionale, in scala 1: 5.000, opportunamente aggiornata con la rappresentazione indicativa delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio: quelle esistenti qualora siano confermate dal Piano, quelle in previsione qualora per gli ambiti corrispondenti il Piano preveda interventi di trasformazione o di ripristino. Su tale base sono riportati gli elementi prescrittivi della zonizzazione. Per una più precisa individuazione dei limiti di zona, le "Zone di interesse storico" e le "Zone insediative esistenti" del PPC sono rappresentate, oltre che nella "Zonizzazione" in scala 1: 5.000, in "Specificazioni zonizzative" su mappa catastale in scala 1: 2.000.

La classificazione delle zone è la seguente:

Zone di interesse naturalistico-ambientale:

- Alveo del torrente Torre
- Rogge e rii
- Specchi d'acqua
- Boschi di golena
- Prati di golena

Zone di interesse produttivo-ambientale:

- Colture agricole

Zone ambientali attrezzate e per servizi:

- Area naturalistica della roggia di Palma
- Parco urbano "Udine Est"
- Area attrezzata per l'addestramento cinofilo
- Parcheggi

Zone di interesse storico:

- Mulini
- Borgo di S. Bernardo
- Fornaci di calce di Beivars

Zone insediative esistenti:

- Zone residenziali
- Zone per attività industriali e artigianali singole
- Zone per impianti tecnologici.

Nella "Zonizzazione" sono individuati dal PPC, oltre alle zone di cui sopra, gli elementi della viabilità, altri elementi, lineari e puntuali (terrazzi fluviali, salti d'acqua delle rogge, alberature stradali a filari, schermi e barriere vegetali, ecc.) e gli ambiti soggetti a ripristino.

Gli elaborati del PPC n. 1 "Relazione ambientale", n. 4/4.1 "Zonizzazione", n. 5 "Specificazioni zonizzative e progettuali", n. 7 "Elenco e mappe delle proprietà pubbliche e da acquisire", n. 8 "Programma di gestione e finanziario", n. 9 "Relazione geologica" costituiscono parte integrante delle previsioni e prescrizioni del PPC, di cui alle presenti norme.

ART. 4 - CONFORMAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE

Le presenti norme di attuazione sono articolate nei seguenti "titoli":

- titolo I Disposizioni generali;
- titolo II Norme sulle componenti: individuano in generale le attività da consentire o da vietare all'interno del Parco (attraverso specifiche ordinanze del Sindaco) e regolamentano la componente vegetale e quella faunistica, soggette a specifiche leggi di settore;

- titolo III Norme sulle zone, la viabilità e gli elementi: individuano gli "obiettivi, disciplinano gli "usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali", nelle zone del Parco di cui all'art 3 e ne determinano gli "indici e parametri", che regolamentano l'edificazione, qualora consentita, nelle diverse zone del Parco; definiscono - rispetto alle zone e alla viabilità - gli "interventi di progetto", previsti per l'attuazione del Parco stesso; individuano infine gli elementi da tutelare o da realizzare;
- titolo IV Norme sui ripristini: prescrivono gli interventi di ripristino da eseguire sui principali ambiti compromessi dall'attività antropica e la loro destinazione d'uso finale.

ART. 5 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI DEL PPC

L'edificazione nelle diverse zone del Parco è regolata da "indici e parametri", quantificati dalle presenti norme, per la cui definizione e applicazione si rimanda alle "Norme di attuazione" del Piano regolatore generale del Comune di Udine.

ART. 6 - ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PPC

Le previsioni urbanistiche del PPC si attuano attraverso intervento diretto, mediante permesso di costruire, denuncia di inizio attività (o accertamento di compatibilità urbanistica per gli interventi dello Stato, della Regione e della Provincia) delle opere da eseguirsi.

Gli interventi nelle aree del Parco oggetto di vincolo paesaggistico sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Tali aree sono riportate nell'elaborato 2/2.1 del PPC "Lo stato di fatto: usi del suolo, tipologie vegetazionali, elementi di interesse e di degrado, vincoli", di supporto al Piano.

Alla luce di tale quadro normativo, gli usi e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione, sono di due tipi: "interventi urbanistico-edilizi" in tutte le zone del Parco; "interventi ambientali" nelle zone del Parco totalmente o parzialmente soggette a vincolo e quindi ad autorizzazione paesaggistica.

Gli interventi per la gestione del Parco sono di competenza dell'Amministrazione comunale di Udine, eventualmente convenzionata con gli altri Comuni che istituissero il Parco comunale del Torre.

ART. 7 - SANZIONI

Gli interventi urbanistico-edilizi e ambientali di cui all'art. 6 eseguiti senza titolo o in difformità alle prescrizioni del PPC sono soggetti alle sanzioni di norma.

Altre attività o interventi eseguiti in difformità alle prescrizioni di leggi di settore (flora, forestazione, attività venatoria, ecc.) sono soggetti alle specifiche sanzioni da esse previste.

TITOLO II - NORME SULLE COMPONENTI

ART. 8 - ATTIVITÀ CONSENTITE E VIETATE

Il territorio del Parco costituisce oggetto di tutela, nella sua complessità e interezza, come risorsa naturalistica, paesaggistica, storico-culturale, e nell'articolazione delle sue componenti: la vegetazione, la fauna, gli elementi di interesse geologico, idrologico, morfologico, storico e archeologico. Le finalità del PPC sono il ripristino, la conservazione, la riproduzione, la valorizzazione e la fruizione di tali componenti, mostrando le possibilità operative di un loro recupero e di una loro integrazione entro l'unità ambientale del Parco.

In particolare il PPC, in base a uno studio analitico dell'ambiente del Parco e delle sue risorse, prevede la possibilità che l'Amministrazione comunale di Udine, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, possa vietare, mediante specifiche ordinanze del Sindaco, le seguenti attività:

- la produzione di rumori, suoni e luci moleste;
- l'accensione di fuochi al di fuori degli spazi appositamente attrezzati e l'incendio di residui vegetali e di siepi nei campi e ai loro margini;
- l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere al di fuori delle strutture a ciò destinate;
- l'esercizio del campeggio con tende o altri mezzi di pernottamento al di fuori degli spazi eventualmente attrezzati per tale scopo;
- compiere percorsi fuori strada con i veicoli a motore e transitare con gli stessi sulle "Piste ciclabili su sede propria e su strada rurale" individuate dal Piano, una volta realizzate. Sono esclusi dall'osservanza di tali divieti i mezzi pubblici, di vigilanza e di servizio del Parco, per l'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, i mezzi di soccorso, i mezzi dei proprietari, conduttori ed utenti necessari a raggiungere gli immobili (residenziali o per servizi) di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta, i mezzi connessi all'esercizio di attività agricole e forestali. Sono ammessi, previa autorizzazione del Sindaco, i mezzi per l'esecuzione e manutenzione di opere su proprietà privata, i mezzi impiegati per finalità scientifiche e didattiche e per manifestazioni autorizzate, i mezzi connessi all'esercizio di attività autorizzate per l'estrazione di inerti e lo smaltimento di rifiuti;
- Il transito di cavalli al di fuori della viabilità di servizio al Parco, individuata dal Piano, e in generale al di fuori delle strade rurali esistenti. Altri percorsi, anche in golenia e in alveo, devono essere specificatamente autorizzati;
- il transito e la sosta di greggi transumanti nelle zone esterne all'alveo del Torre.

Nell'ambito del Parco possono essere in generale consentiti:

- la pratica del "nomadismo apistico", il cui esercizio dovrà essere realizzato senza l'apertura di nuove strade o la collocazione di strutture fisse, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
- il decollo e l'atterraggio occasionali di mezzi aerei leggeri e per il volo a vela, purché essi non arrechino molestia agli abitati del Parco e del suo intorno.

ART. 9 - LA COMPONENTE VEGETALE E LE SPECIE DA UTILIZZARE

Nelle zone del Parco le specie erbacee, arbustive e arboree sono tutelate. E' consentita la raccolta delle specie della flora spontanea e dei funghi, nei limiti e nei modi indicati dalle disposizioni di legge.

Il PPC prevede la possibilità che l'Amministrazione comunale di Udine, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, possa vietare, mediante specifica ordinanza del Sindaco, la raccolta o la distruzione delle seguenti specie o gruppi di specie, in quanto entità rare nel territorio: *Linum flavum*, *Staphylea pinnata*, *Stipa pennata*, *Juniperus communis*; tutte le specie appartenenti alle seguenti famiglie: iridaceae, liliaceae, orchidaceae.

Gli interventi sulla vegetazione arborea sono soggetti alle disposizioni di legge.

Gli interventi sulla vegetazione erbacea, arbustiva e arborea, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, sono consentiti nei limiti e nei modi stabiliti dalle Norme di zona. Le tecniche agronomiche, selvicolturali e fitosanitarie, con le quali eseguire gli interventi di manutenzione, miglioramento o ripristino della vegetazione, devono essere finalizzate alla valorizzazione ecologica e paesaggistica della risorsa, e devono essere differenziate secondo gli obiettivi e gli interventi previsti dalle norme di zona. La manutenzione della vegetazione arborea comprende gli interventi selvicolturali volti a mantenere i popolamenti in condizioni di densità e composizione ottimali, in modo da favorire il corretto e armonico sviluppo delle piante. Rientrano tra gli interventi di manutenzione le ripuliture, gli sfolli, i diradamenti, le capitozzature, le potature, la ceduzione.

E' opportuno che, per il finanziamento degli interventi previsti sulla vegetazione erbacea, arbustiva e arborea (riconversione da seminativi a prati stabili, conservazione e potenziamento di filari e siepi arboree e arbustive, ecc.), siano privilegiati, per quanto possibile, i contributi di cui ai Regolamenti CEE n. 2078/1992 e 2080/1992, anche in combinazione con quelli di cui alla L.R. n. 42/1996.

Per gli interventi di nuovo impianto, previsti o consentiti dalle norme di zona, devono essere utilizzate, di norma, le seguenti specie, nell'osservanza della normativa vigente sulla qualità genetica:

- **Boschi di golena:** specie arboree: *Populus alba*; *Populus nigra*; *Populus nigra* var. *italica*; *Populus tremula*; *Celtis australis*; *Morus alba*; *Salix alba*; *Ostrya carpinifolia*; *Fraxinus ornus*; *Ulmus minor*; *Alnus glutinosa*. Specie arbustive: *Sambucus nigra*; *Rosa canina*; *Ligustrum vulgare*; *Cornus sanguinea*; *Cornus mas*; *Salix* sp.p.; *Salix purpurea*; *Juniperus communis*; *Euonymus europaea*; *Frangula alnus*; *Crataegus* sp.p.; *Viburnum opulus*; *Viburnum lantana*; *Corylus avellana*; *Prunus spinosa*.
- **Prati di golena:** specie arboree: *Populus alba*; *Populus nigra*; *Populus nigra* var. *italica*; *Celtis australis*; *Morus alba*; *Salix alba*; *Ostrya carpinifolia*; *Fraxinus ornus*; *Ulmus minor*; *Alnus glutinosa*; *Tilia cordata*; *Quercus robur*. Specie arbustive: *Sambucus nigra*; *Rosa canina*; *Ligustrum vulgare*; *Cornus sanguinea*; *Cornus mas*; *Salix* sp.p.; *Salix purpurea*; *Juniperus communis*; *Euonymus europaea*; *Crataegus* sp.p.; *Viburnum lantana*; *Corylus avellana*; *Prunus spinosa*.

- **Colture agricole:** specie arboree: *Acer campestre*; *Celtis australis*; *Ostrya carpinifolia*; *Fraxinus ornus*; *Fraxinus excelsior*; *Fraxinus oxycarpa*; *Quercus robur*; alberi da frutto (meli, peri, susini, ciliegi, albicocchi, peschi, ecc., impiegando varietà resistenti agli attacchi parassitari). Specie arbustive: *Cornus mas*; *Sambucus nigra*; *Rosa canina*; *Ligustrum vulgare*; *Cornus sanguinea*; *Viburnum lantana*; *Corylus avellana*; *Euonymus europaea*.
- **Alberature stradali a filari:** specie arboree: *Acer campestre*; *Fraxinus excelsior*; *Tilia platyphyllos*; *Tilia cordata*; *Juglans regia*; *Morus alba*; *Morus nigra*; *Populus nigra* var. *italica*; *Ulmus minor*; *Quercus robur*; *Carpinus betulus*; alberi da frutto (meli, peri, susini, ciliegi, albicocchi, peschi, ecc., impiegando varietà resistenti agli attacchi parassitari).
- **Alberi e siepi arbustive a filari e nuclei lungo le strade rurali:** specie arboree: *Acer campestre*; *Tilia platyphyllos*; *Tilia cordata*; *Juglans regia*; *Morus alba*; *Morus nigra*; *Populus nigra* var. *italica*; *Fraxinus excelsior*; *Fraxinus ornus*; *Fraxinus oxycarpa*; *Ulmus minor*; *Quercus robur*; *Quercus pubescens*; *Carpinus betulus*; *Celtis australis*; *Ostrya carpinifolia*; alberi da frutto (meli, peri, susini, ciliegi, albicocchi, peschi, ecc., impiegando varietà resistenti agli attacchi parassitari). Specie arbustive: *Sambucus nigra*; *Rosa canina*; *Ligustrum vulgare*; *Cornus sanguinea*; *Cornus mas*; *Crataegus* sp.p.; *Viburnum lantana*; *Corylus avellana*; *Juniperus communis*; *Euonymus europaea*; *Prunus spinosa*.
- **Fasce arboree e arbustive delle rogge e dei rii:** specie arboree: *Platanus acerifolia*; *Alnus glutinosa*; *Quercus robur*; *Acer campestre*; *Tilia* sp.p.; *Ulmus minor*; *Populus alba*; *Populus nigra*; *Populus nigra* var. *italica*; *Populus tremula*; *Salix alba*; *Fraxinus oxycarpa*; *Fraxinus excelsior*. Specie arbustive: *Sambucus nigra*; *Rosa canina*; *Ligustrum vulgare*; *Cornus sanguinea*; *Salix purpurea*; *Crataegus* sp.p.; *Viburnum lantana*; *Viburnum opulus*; *Corylus avellana*; *Frangula alnus*.
- **Schermi e barriere vegetali:** specie arboree a foglia caduca: *Populus alba*; *Populus nigra*; *Populus nigra* var. *italica*; *Celtis australis*; *Morus alba*; *Salix alba*; *Alnus glutinosa*; *Quercus robur*; *Quercus pubescens*; *Carpinus betulus*; *Acer campestre*; *Acer pseudoplatanus*; *Tilia* sp.p.; *Ulmus minor*; *Platanus acerifolia*; *Prunus avium*; *Ostrya carpinifolia*; *Betula alba*; *Fraxinus excelsior*; *Fraxinus ornus*; *Fraxinus oxycarpa*. Specie arbustive a foglia caduca: *Sambucus nigra*; *Rosa* sp.p.; *Ligustrum vulgare*; *Cornus sanguinea*; *Cornus mas*; *Crataegus* sp.p.; *Viburnum lantana*; *Viburnum opulus*; *Corylus avellana*; *Euonymus europaea*; *Rhamnus catharticus*; *Berberis vulgaris*; *Prunus spinosa*. Specie arboree e arbustive sempreverdi (in percentuale, di norma, non superiore al 20,00% dell'impianto): *Laurus nobilis*; *Quercus ilex*; *Taxus baccata*; *Buxus sempervirens*; *Ligustrum ovalifolium*; *Juniperus communis*; *Pyracantha coccinea*.

ART. 10 - LA COMPONENTE FAUNISTICA E L'ATTIVITÀ VENATORIA

Nelle zone del Parco gli animali che vivono in libertà sono tutelati. E' vietato distruggere uova, nidi, tane. E' vietato molestare, danneggiare, prelevare o catturare qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo per atto legittimo, secondo le disposizioni di legge.

All'interno del Parco l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

TITOLO III - NORME SULLE ZONE, LA VIABILITA' E GLI ELEMENTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 - PRESCRIZIONI GEOLOGICHE

Nella realizzazione di interventi e opere si dovrà considerare l'amplificazione degli effetti delle scosse sismiche, essendo il Comune di Udine inserito in zona sismica di II categoria.

Non sono consentiti interventi edificatori in corrispondenza alle aree oggetto di attività di smaltimento rifiuti.

Le aree soggette a fenomeni esondativi per portata d'acqua di 1.500 mc/sec, di cui all'elaborato n. 4/4.1 "Zonizzazione" in scala 1: 5.000 del Piano, devono considerarsi non edificabili. E' consentita la realizzazione delle opere di difesa idraulica e delle opere viabilistiche previste dal Piano per l'attraversamento del torrente Torre, previa esecuzione di interventi di protezione antierosione a protezione delle sponde, a monte e a valle delle spalle del ponte.

Per le aree soggette a esondazione si vedano le disposizioni dell'art. 85 delle norme di attuazione del P.R.G.C.

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI

In generale, nell'ambito del Parco, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, l'esecuzione di scavi o di riporti, le attività estrattive, lo smaltimento di rifiuti, la nuova edificazione, la realizzazione di strade, quando tali interventi non siano espressamente previsti o consentiti dalle norme di zona.

Nell'ambito del Parco sono tutelati i seguenti elementi:

- le rogge e i rii, di cui all'art. 14 delle presenti norme;
- gli elementi geomorfologici presenti (terrazzi fluviali, argini in terra, altre opere di difesa), di cui all'art. 32;
- i siti e i resti di interesse archeologico.

Sono in generale consentiti:

- la realizzazione di percorsi a carattere didattico-naturalistico, attrezzati con tabelle informative e organizzati per stazioni di osservazione, in corrispondenza di ambiti di particolare interesse e

varietà dal punto di vista morfologico, vegetazionale, faunistico, con la riqualificazione prevalente di piste e sentieri esistenti;

- la formazione, lungo la viabilità di servizio al Parco di cui all'art. 31, di punti attrezzati di sosta, dotati di tabelle informative e opere di arredo;
- la formazione di zone umide e di specchi d'acqua, in corrispondenza di avvallamenti e bassure naturali o artificiali, con adeguate caratteristiche idrologiche, litologiche e vegetazionali, secondo le modalità di cui all'art. 15 delle presenti norme;
- l'installazione di reti tecnologiche, di infrastrutture energetiche e di comunicazione (elettrorodotti, oleodotti, metanodotti, linee telefoniche, ecc.), l'apertura di pozzi e la posa di condotte idriche a fini potabili e irrigui, la realizzazione di canali di scarico di acque meteoriche e di acque reflue, la costruzione dei relativi impianti e manufatti di servizio (con l'esclusione dei locali destinati a uffici o a residenza), pubblici o di uso pubblico. Le opere a rete e gli impianti dovranno essere posti di norma lungo la viabilità esistente ed entro terra e, qualora ciò non sia possibile, ne dovrà essere mitigato l'impatto sull'ambiente attraverso adeguati interventi, anche mediante la formazione di schermi vegetali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 33 e utilizzando le specie arboree e arbustive di cui all'art. 9 delle presenti norme;
- l'installazione della segnaletica stradale e della segnaletica e cartellonistica del Parco, mentre è vietata l'installazione permanente di altre insegne e cartelli pubblicitari.

Gli interventi che interessino infrastrutture tecnologiche, immobili di interesse artistico e storico, ambiti di interesse idraulico, ecc., e le relative fasce di rispetto, sono soggetti agli specifici vincoli dalla legislazione nazionale e regionale in materia e sono subordinati alle autorizzazioni da essa previste. Per la loro definizione si rimanda alle "Norme di attuazione" del Piano regolatore generale comunale.

CAPO II - ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE

ART. 13 - ALVEO DEL TORRENTE TORRE

Obiettivi

Conservazione, a fini naturalistici, paesaggistici e idraulici, degli ambienti individuati dal Piano, in corrispondenza del letto del torrente Torre ad acqua temporanea, e delle fasce contermini a vegetazione pioniera di tipo erbaceo e arbustivo, per garantire la loro libera evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggette.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali

- Divieto di trasformazione morfologica dei siti. E' consentita la manutenzione dell'alveo attivo attraverso movimento e asporto di inerti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, per motivi di sicurezza idraulica e per favorire il regolare deflusso del corso d'acqua. A tal fine deve essere privilegiata la ricalibratura della sezione nei confronti del trasporto solido e, ove necessario, la regolarizzazione della direttrice e del piano di scorrimento delle acque, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'ambiente d'alveo.

- Realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, ed esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale. Interventi e opere devono essere previsti per tratti funzionali dell'alveo, privilegiando l'ampliamento della sezione di deflusso (attraverso operazioni di ricalibratura nei confronti del trasporto solido, rimozione dei depositi di ruderi e macerie, ecc.), nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'ambiente d'alveo. Qualora siano necessarie opere di difesa arginale, devono essere, di norma, realizzate scegliendo con inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale. Le opere devono essere realizzate o rivestite con materiali lapidei, selezionati in modo da ottenere una diversificazione cromatica, disposti con tessitura ad opera incerta, lasciando tra masso e masso adeguati interstizi superficiali per la ricolonizzazione naturale e/o artificiale della vegetazione. Va privilegiata l'utilizzazione di tecniche di ingegneria naturalistica.

- Sono consentite la manutenzione e il miglioramento della copertura vegetale attraverso interventi colturali finalizzati a favorire l'evoluzione dei soprassuoli verso formazioni biologicamente più stabili, secondo le dinamiche naturali in atto. E' consentito il diradamento della vegetazione arborea e arbustiva per motivi di sicurezza idraulica, e per favorire il regolare deflusso del corso d'acqua, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'ambiente d'alveo.

- Divieto di scarico di acque. E' consentito lo scarico di acque meteoriche e di acque provenienti da impianti di depurazione e da condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi competenti in materia.

Interventi di progetto

- Sistemazione a fini idraulici dei tratti d'alveo soggetti a erosione di sponda secondo i criteri e le modalità precedentemente individuate.

- Manutenzione dell'alveo attivo attraverso movimentazione e asporto di inerti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, per motivi di sicurezza idraulica.

ART. 14 - ROGGE E RII

Obiettivi

Conservazione, a fini naturalistici, paesaggistici e storico-ambientali, dei tratti delle rogge e dei rii individuati dal Piano, nelle loro caratteristiche idriche, morfologiche e vegetazionali. In particolare sono beni tutelati le rogge di Udine e Palma.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali

- Divieto di trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e plano-altimetriche dei corsi d'acqua. Sono consentite la pulizia e la manutenzione del fondo e delle sponde, anche attraverso la loro messa "in asciutta" per periodi estremamente limitati, nel rispetto delle caratteristiche peculiari dell'ambiente. E' vietata la trasformazione dei **salti d'acqua** esistenti, individuati dal Piano in corrispondenza di mulini.

- Divieto di riduzione del flusso idrico dei corsi d'acqua. Eventuali derivazioni e prelievi idrici sono consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutati lungo tratti significativi dell'asta di deflusso.

- Divieto di scarico di acque nelle rogge e nei rii. E' consentito lo scarico di acque meteoriche nei rii.

- Divieto di utilizzazione agricola di una fascia di rispetto lungo le rogge e i rii, nella quale la vegetazione ripariale deve essere conservata, migliorata e potenziata secondo quanto prescritto dall'art. 33 delle presenti norme. L'ampiezza della fascia di rispetto, misurata dal ciglio di campagna della scarpata o dall'unghia a campagna dell'argine, è pari a 4,00 m.

- Divieto di trasformazione morfologica, di realizzazione di reti viarie e tecnologiche parallele al corso d'acqua, di costruzione di manufatti edilizi, lungo le rogge e i rii individuati dal Piano, entro una fascia pari a 10,00 m per sponda, misurata dal ciglio di campagna della scarpata o dall'unghia a campagna dell'argine, quando tali interventi non siano espressamente individuati dal Piano e previsti nelle corrispondenti norme di zona. In tale fascia è consentita, oltre che

l'utilizzazione agricola dei terreni, la realizzazione, qualora necessaria, di una pista con fondo naturale, ad uso ciclabile e per i mezzi connessi all'esercizio delle attività agricole e alla manutenzione del corso d'acqua, nella salvaguardia della vegetazione di sponda. E' consentita inoltre la manutenzione, ristrutturazione o realizzazione di manufatti di regolazione e difesa idraulica dei corsi d'acqua, e di infrastrutture viarie e tecnologiche che li attraversino, nel rispetto delle caratteristiche peculiari, storiche e paesaggistiche dell'ambiente; la realizzazione delle nuove opere deve avvenire con l'impiego di materiali tradizionali o compatibili con essi.

Interventi di progetto

- Miglioramento e potenziamento delle "Fasce arboree e arbustive delle rogge e dei rii", secondo le prescrizioni di cui all'art. 33 delle presenti norme.

ART. 15 - SPECCHI D'ACQUA

Obiettivi

Conservazione e valorizzazione degli specchi d'acqua individuati dal Piano, al fine di arricchire la varietà dei sistemi ecologici, dei paesaggi vegetali e del patrimonio faunistico.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali

- Divieto di bonifica idraulica, di trasformazione della vegetazione igrofila, di utilizzazione agricola dei terreni. Sono consentite la manutenzione e la gestione naturalistica, con particolare attenzione alla tutela degli equilibri ecologici e idrologici, esistenti o previsti, e alla conservazione della fauna insediata. Sono consentite la manutenzione e il miglioramento della vegetazione esistente, al fine di assecondare le dinamiche naturali in atto, attraverso appropriati interventi colturali di minimo impatto ambientale.

- Recinzione della zona con siepi arbustive o staccionate in legno. E' consentita l'utilizzazione di reti metalliche, purché mascherate da siepi arbustive o da specie rampicanti.

Interventi di progetto

- Formazione o miglioramento delle zone umide e degli specchi d'acqua, mediante rimodellamento dei siti, scavo ed eventuale impermeabilizzazione del fondo e delle sponde con impiego di materiali naturali o compatibili con essi, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'ambiente.

- Incremento, qualora necessario, dell'adduzione idrica mediante il potenziamento o la formazione di una rete di afflusso dell'acqua e la restituzione della maggiore portata idrica a una rete di deflusso naturale o artificiale.

- Sistemazione o realizzazione di percorsi di accesso e punti di sosta pedonali e, qualora necessario, veicolari, di punti anche coperti di osservazione dell'avifauna, e delle necessarie

opere infrastrutturali, con impiego prevalente di materiali tradizionali o compatibili con essi, nel rispetto delle caratteristiche peculiari dell'ambiente.

- **Impianto di specie arboree e arbustive tipiche degli ambienti umidi.**

ART. 16 - BOSCHI DI GOLENA

Obiettivi

Conservazione e miglioramento, a fini naturalistici e paesaggistici, dei popolamenti arborei, prevalentemente igrofilo, individuati dal Piano in corrispondenza delle fasce di golena a contatto dell'alveo del Torre. Formazione, a fini naturalistici, paesaggistici e ricreativi, di nuove superfici boscate, individuate dal Piano all'interno o nell'intorno delle fasce golenali, in corrispondenza di aree degradate o alterate da interventi antropici.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali

- Divieto di trasformazione morfologica dei siti, se non per interventi di ripristino ambientale.
- Realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 delle presenti norme.
- Sistemazione o realizzazione di sentieri, di piste, di limitate aree di sosta, con fondo naturale, ad uso pedonale e ciclabile e per i mezzi connessi alla manutenzione del bosco e all'accesso ai fondi e ai lotti contermini.
- Divieto di riduzione della superficie boscata e di utilizzazione agricola dei terreni. Sono consentite la manutenzione, il miglioramento e il potenziamento della copertura vegetale, attraverso appropriati interventi colturali di minimo impatto ambientale. E' consentito il diradamento della vegetazione arborea e arbustiva per motivi di sicurezza idraulica, e per favorire il regolare deflusso del corso d'acqua, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'ambiente golenale.
- Mantenimento, all'interno dei boschi esistenti, di radure a prato stabile, per aumentare la diversità biologica e la varietà degli ambienti e per l'osservazione dell'avifauna.

Interventi di progetto

- Miglioramento e potenziamento della componente arborea in corrispondenza delle fasce golenali a vegetazione erbacea e arbustiva pioniera con copertura vegetale discontinua, attraverso interventi colturali di ripulitura selettiva, diradamento, rinfoltimento, messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi, utilizzando le specie di cui all'art. 9 delle presenti norme.
- Formazione di nuovi boschi nelle aree compromesse da interventi antropici, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 34 e 35 delle presenti norme. Le specie vegetali arboree e arbustive da impiegare devono essere quelle tipiche dei boschi di golena e della pianura circostante, scelte in base alla potenzialità ecologica e alla disponibilità idrica del suolo, secondo le prescrizioni di

cui all'art. 9 delle presenti norme. La tipologia, la composizione e la densità dell'impianto devono garantire una relativa diversificazione degli ambienti, anche mediante la formazione, all'interno del bosco, di superfici a prato e ad arbusteto.

ART. 17 - PRATI DI GOLENA

Obiettivi

Conservazione, a fini naturalistici e paesaggistici, dei prati stabili, semplici o arborati, magri o concimati, individuati dal Piano in corrispondenza delle fasce di golena a contatto dell'alveo del Torre e nel suo intorno, e loro ripristino nelle aree degradate o alterate da interventi antropici.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali

- Interventi di ripristino ambientale , purché non comportino la trasformazione morfologica dei siti.
- Realizzazione di interventi ed opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 delle presenti norme.
- Sistemazione o realizzazione di sentieri, di piste, di limitate aree di sosta, con fondo naturale, ad uso pedonale e ciclabile e per i mezzi connessi all'esercizio delle attività agricole e all'accesso ai fondi e ai lotti contermini

Azioni incompatibili con gli obiettivi del progetto

- Utilizzazione agricola dei terreni per colture sarchiate e per impianti produttivi arborei, salvo quelli eseguiti per la formazione di nuove fasce, filari e nuclei arborei e arbustivi, utilizzando le specie di cui all'art.9.
- Concimazione e trasformazione colturale dei prati magri. E' consentita la loro utilizzazione per lo sfalcio.
- Trasformazione colturale dei prati stabili polifiti. Sono consentiti il miglioramento delle caratteristiche della cotica erbosa attraverso tecniche agronomiche tradizionali (concimazioni organiche) e la sua utilizzazione per lo sfalcio.

Interventi di progetto

- Ripristino del prato stabile polifita, nelle aree compromesse da interventi antropici, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 34 e 35 delle presenti norme.
- Ripristino del prato stabile polifita, nei terreni di proprietà pubblica, anche in concessione a privati, attualmente utilizzati per colture sarchiate, secondo le prescrizioni di cui all'art. 35 delle presenti norme.
- Ripristino del prato stabile polifita, nei terreni di proprietà privata utilizzati per colture sarchiate, secondo le prescrizioni di cui all'art. 35 delle presenti norme.

CAPO III - ZONE DI INTERESSE PRODUTTIVO-AMBIENTALE

ART. 18 - COLTURE AGRICOLE

Obiettivi

Conservazione degli ambiti agricoli individuati dal Piano in corrispondenza delle fasce di pianura limitrofe al Torre, e loro valorizzazione a fini paesaggistici, ambientali e agricolo-produttivi.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali

- Sono consentiti il livellamento dei terreni agricoli e il miglioramento delle loro caratteristiche pedologiche, utilizzando esclusivamente terreno vegetale, eventualmente arricchito da materiale limoso.
- Sistemazione, ripristino o realizzazione di strade rurali con fondo naturale, per i mezzi connessi all'esercizio delle attività agricole.
- Recinzione delle proprietà con siepi arbustive o con staccionate in legno.
- Utilizzazione agricola dei terreni per colture sarchiate e per impianti produttivi arborei. Sono consentite le destinazioni e le pratiche colturali che ciascun operatore intende realizzare, secondo corrette tecniche agronomiche, nel rispetto degli usi e consuetudini locali. Sono consentiti interventi di accorpamento fondiario di irrigazione e di infrastrutturazione ai fini agricoli, nel rispetto dei caratteri paesaggistici peculiari dell'ambiente coltivato.
- Recupero di strutture edilizie rurali, anche in condizione di rudere, la cui riutilizzazione sia funzionale all'esercizio di attività compatibili con il funzionamento del Parco (attività ricettive, di ristoro, agricolo-produttive, culturali, didattiche, ricreative, di servizio al Parco), con vincolo all'uso per il quale vengono recuperate, senza aumenti di volume o di superficie coperta.
- Rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14 nelle fasce agricole di rispetto delle rogge e dei rii, soggette a vincolo paesaggistico.

Interventi di progetto

- Miglioramento e potenziamento dei nuclei e filari di alberi e delle siepi arbustive esistenti e formazione di nuovi nuclei, filari e siepi, utilizzando le specie di cui all'art. 9 delle presenti norme.
- Sistemazione o ripristino dei fossi e delle scoline.

Indici e parametri

A questa zona, pur nel divieto di edificazione di cui all'art. 12 delle presenti norme, è attribuita una "edificabilità teorica rurale", in base alla quale è consentito, in ottemperanza al criterio della "contiguità funzionale" previsto dalla legislazione urbanistica regionale, il trasferimento di tale edificabilità in altre aree della medesima azienda site in aree agricole esterne al Parco, secondo un indice di fabbricabilità fondiario pari a 0,03 mc/mq.

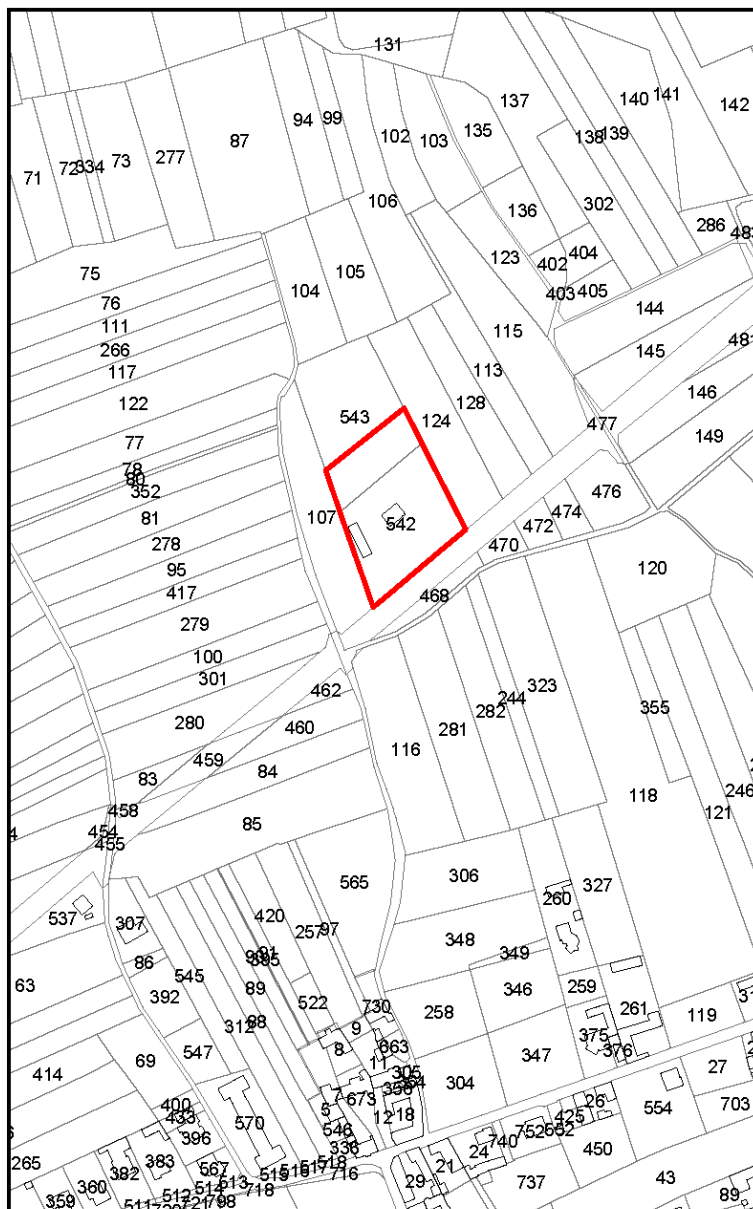
Impianto distribuzione carburanti

Nell'area identificata con apposito perimetro nella seguente planimetria come “area di pertinenza dell'impianto di distribuzione carburanti” è consentito il mantenimento, l'ampliamento e l'adeguamento funzionale dell'impianto di distribuzione carburanti esistente.

Valgono le prescrizioni sulle distanze di sicurezza contenute all'art.51 della Norme di Attuazione del vigente PRGC.

SCALA 1:5.000

Foglio 2



AREA DI PERTINENZA IMPIANTO
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

CAPO IV - ZONE AMBIENTALI ATTREZZATE E PER SERVIZI

ART. 19 - AREA NATURALISTICA DELLA ROGGIA DI PALMA

Obiettivi

Si tratta di un'area ambientale attrezzata di progetto, prevista dal Piano nell'intorno della roggia di Palma, con finalità naturalistiche, faunistiche e didattiche, in connessione con le strutture scolastiche, esterne al Parco, di Godia-Beivars.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali

Fino alla realizzazione dell'area naturalistica, valgono le prescrizioni relative alla zona delle "Rogge e rii" di cui all'art. 14 e alla zona delle "Colture agricole" di cui all'art. 18.

Interventi di progetto

- Formazione di uno specchio d'acqua in corrispondenza della lingua di roggia interrata, mediante rimodellamento del terreno, scavo e impermeabilizzazione del fondo e delle sponde con impiego di materiali naturali o compatibili con essi, e realizzazione di un sistema di afflusso dell'acqua dalla roggia esistente e di deflusso nella stessa.
- Miglioramento ed eventuale selezione della vegetazione arborea e arbustiva esistente; realizzazione di aree a prato stabile polifita; realizzazione di fasce di vegetazione arborea e arbustiva intorno allo specchio d'acqua e lungo la roggia; impianto di esemplari arborei e arbustivi, isolati, a nuclei o a filari, lungo i percorsi e il perimetro, con l'utilizzazione di specie tipiche degli ambienti umidi e delle specie delle "Fasce arboree e arbustive delle rogge e dei rii" e degli "Alberi e siepi arbustive a filari e nuclei lungo le strade rurali", di cui all'art. 9 delle presenti norme.
- Realizzazione di percorsi, pedonali e ciclabili, di spazi di sosta pedonali, di punti anche coperti di osservazione dell'avifauna, e delle necessarie opere infrastrutturali, con l'impiego prevalente di materiali tradizionali o compatibili con essi e nel rispetto delle caratteristiche peculiari dell'ambiente.
- Realizzazione di due ponticelli, pedonali e ciclabili, sulla roggia, in legno o in ferro, di connessione con il mulino Cuiutti e con le attrezzature scolastiche di Godia-Beivars.
- Eventuale recinzione della zona con siepi arbustive o staccionate in legno. E' consentita l'utilizzazione di reti metalliche, purché mascherate da siepi arbustive o da specie rampicanti.

ART. 20 - PARCO URBANO "UDINE EST"

Obiettivi

Si tratta di un'area ambientale attrezzata e di servizio, di progetto, finalizzata al miglioramento paesaggistico e ambientale dell'ambito compreso tra l'area urbana e il Parco e all'innalzamento del livello dei servizi degli insediamenti abitativi della parte est della città.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali

Fino alla realizzazione del Parco urbano, valgono le prescrizioni relative alla zona delle "Rogge e rii" di cui all'art. 14 e alla zona delle "Colture agricole" di cui all'art. 18.

Interventi di progetto

- Miglioramento e potenziamento, anche mediante nuovo impianto, della vegetazione arborea e arbustiva lungo le sponde della roggia, con l'utilizzazione delle specie delle "Fasce arboree e arbustive delle rogge e dei rii" di cui all'art. 9 e secondo le prescrizioni di cui all'art. 33 delle presenti norme.
- Formazione di un "bosco urbano" di nuovo impianto nella parte centrale del parco, nell'intorno della roggia e del canale di derivazione dalla stessa. Le specie arboree e arbustive da impiegare devono essere quelle tipiche dei boschi di golena e della pianura circostante, scelte in base alla potenzialità ecologica e alla disponibilità idrica del suolo, utilizzando le specie dei "Boschi di golena", e delle "Colture agricole", di cui all'art. 9 delle presenti norme. Per motivi estetico-funzionali, è consentito l'impianto di specie non indigene, in percentuale non superiore al 20% dell'impianto. La tipologia, la composizione e la densità dell'impianto devono garantire una relativa diversificazione degli ambienti, anche mediante la formazione all'interno del bosco di superfici a prato stabile e ad arbusteto.
- Formazione di un' "area di ricostruzione del paesaggio agrario a prati stabili, a campi chiusi e a orti urbani", formata da aree a prato stabile polifita e da eventuali appezzamenti per colture orticole, per colture agricole biologiche, per impianti produttivi arborei (vigneti, frutteti, ecc.) e per attività vivaistiche (finalizzate alla riproduzione di specie arboree e arbustive tipiche dell'ambiente del Torre da utilizzare negli interventi vegetazionali nel Parco).
- Miglioramento dei filari e nuclei arborei e delle siepi arbustive esistenti e formazione di nuovi filari, nuclei e siepi, lungo le aree a prato e per colture e lungo i percorsi, con l'utilizzazione delle specie degli "Alberi e siepi arbustive a filari e nuclei lungo le strade rurali" di cui all'art. 9.
- Realizzazione della viabilità interna e di parcheggi di servizio, di percorsi pedonali e ciclabili, di aree di sosta pedonale, con fondo naturale o artificiale.
- Realizzazione di ponticelli, pedonali e ciclabili, sulla roggia e sul canale di derivazione dalla stessa, in legno, in ferro o in pietra, per consentire la fruizione del parco urbano.

- Realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e delle opere di arredo necessarie allo svolgimento delle attività previste. Copertura della condotta di troppo pieno e ricostituzione del profilo pedologico.
- Realizzazione di spazi attrezzati, con fondo naturale o artificiale, per attività sportive all'aperto, per la ricreazione, il gioco, lo spettacolo, il ristoro all'aperto, dotati delle necessarie strutture e infrastrutture. Possono essere realizzate piccole strutture coperte di protezione, con l'utilizzazione di materiali tradizionali (ferro verniciato, legno, mattoni, tegole in laterizio, ecc.).
- Eventuale formazione di uno specchio d'acqua in corrispondenza del canale di derivazione dalla roggia, mediante rimodellamento del terreno, scavo e impermeabilizzazione del fondo e delle sponde con impiego di materiali naturali, realizzazione di un sistema di afflusso dell'acqua dal canale e di deflusso nella stesso, impianto di esemplari arborei e arbustivi con l'utilizzazione di specie tipiche degli ambienti umidi.
- Eventuale realizzazione di un porticato a un piano, con parti anche pergolate, in pilastri di legno, ferro verniciato, pietra artificiale o mattoni, travi e capriate di legno o ferro verniciato, copertura a falde con manto in tegole di laterizio, in rame, in alluminio o in lamiera verniciata, per lo svolgimento di funzioni al coperto a servizio delle attività ricreative e sportive previste nella zona. All'interno del porticato possono essere realizzati locali per servizi igienici, depositi e altri servizi, in muratura in mattoni a vista o intonacata e serramenti di legno, ferro o alluminio verniciati.
- Eventuale realizzazione di edifici a un piano, per servizi alle attività agricole e vivaistiche (depositi attrezzi, fienili, serre, ecc.), in muratura in mattoni a vista o intonacata e copertura a falde con manto in tegole di laterizio, in rame, in alluminio o in lamiera verniciata. I serramenti devono essere di legno, ferro o alluminio verniciati.
- Eventuale recinzione della zona con siepi arbustive, staccionate in legno, muretti in pietrame. E' consentito l'utilizzo di reti metalliche, purché mascherate da siepi arbustive o da specie rampicanti.

Indici e parametri

Porticato:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - Volume massimo edificabile: | 3.000,00 mc |
| - Altezza massima | 8,00 m |
| - Distanza minima dalla roggia: | 100,00 m |

Edifici per servizi alle attività agricole e sportive:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - Volume massimo edificabile: | 3.000,00 mc |
| - Altezza massima: | 5,00 m |
| - Distanza minima dalla roggia: | 100,00 m |

ART. 21 - AREA ATTREZZATA PER L'ADDESTRAMENTO CINOFILO

Obiettivi

Si tratta di un'area sportiva esistente, privata ma di uso pubblico, compatibile con le finalità del Piano, da sistemare e valorizzare.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali

- Sistemazione o realizzazione di spazi attrezzati, con fondo naturale o artificiale, per l'addestramento cinofilo, per attività sportive e ricreative all'aperto, dotati delle necessarie strutture e infrastrutture.
- Sistemazione o realizzazione della viabilità di accesso e di parcheggi di servizio, di percorsi pedonali e ciclabili, con fondo naturale o artificiale.
- Sistemazione o realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e delle opere di arredo necessarie allo svolgimento delle attività consentite.
- Eventuale realizzazione di un porticato a un piano, in pilastri di legno, ferro verniciato, pietra artificiale o mattoni, travi e capriate di legno o ferro verniciato, copertura a falde con manto in tegole di laterizio, in alluminio o in lamiera verniciata, per lo svolgimento di funzioni al coperto a servizio delle attività sportive e ricreative previste nella zona. All'interno del porticato possono essere realizzati locali per spogliatoi, depositi, servizi igienici e altri servizi, in muratura in mattoni a vista o intonacata e serramenti di legno, ferro o alluminio verniciati.
- Recinzione della zona con siepi arbustive, staccionate in legno, muretti in pietrame. E' consentito l'utilizzo di reti metalliche, purché mascherate da siepi arbustive o da specie rampicanti.
- Impianto, lungo il perimetro dell'area, di specie arboree e arbustive, congruenti con il contesto ambientale, in conformità con l'art. 9.

Indici e parametri

Porticato:

- | | |
|--|-----------|
| - Volume massimo edificabile: | 600,00 mc |
| - Altezza massima: | 7,00 m |
| - Distanza minima dalle strade: | 10,00 m |
| - Distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nel caso di edifici di altezza superiore a 2,50 m: | 10,00 m |
| - Distanza minima dai confini: | 5,00 m |

E' consentita la costruzione a confine, fatti salvi i diritti di terzi.

ART. 22 - *PARCHEGGI*

Obiettivi

Si tratta di un'area per parcheggi di progetto, già prevista dal Piano regolatore generale comunale, a servizio delle attività produttive limitrofe e a servizio dei percorsi pedonali e ciclabili del Parco.

Interventi di progetto

- Realizzazione della viabilità di accesso e delle aree di parcheggio, con fondo naturale o artificiale.
- Realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e delle opere di arredo necessarie.
- Realizzazione, lungo la strada parallela al parcheggio, di un filare di alberi, secondo le modalità previste per le "Alberature stradali a filari" di cui all'art. 33.

CAPO V - *ZONE DI INTERESSE STORICO*

ART. 24 - *MULINI*

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi (oltre a quanto prescritto dall'art. 23)

- Destinazioni d'uso: residenziale, per uffici, artigianale di servizio, ricettiva, commerciale al minuto, agricola, artigianale e commerciale complementari all'attività agricola, per servizi e attrezzature collettive.
- Interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo. Devono essere conservati o ripristinati gli elementi del salto d'acqua. La ristrutturazione edilizia e la demolizione senza ricostruzione sono consentite secondo le disposizioni generali contenute nell'art. 23.
- Realizzazione di nuove pertinenze, dell'altezza massima di due piani, per una sola volta sino a un massimo di 100,00 mc, secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell'art. 23. La loro costruzione può avvenire a confine fatti salvi i diritti di terzi.

ART. 23 - *DISPOSIZIONI GENERALI*

Obiettivi

Conservazione e valorizzazione degli ambiti edificati di interesse storico esistenti, in quanto testimonianze radicate nella realtà storico-ambientale del Parco. A tali ambiti di interesse, i mulini, il borgo di S. Bernardo, le fornaci di calce di Beivars, corrispondono specifiche sottozone individuate dal Piano.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali, e categorie di intervento

All'interno delle destinazioni d'uso consentite nelle singole sottozone, sono ammesse modifiche di destinazione d'uso, purché esse siano compatibili con i caratteri storici degli edifici.

E' consentita la modifica del numero delle unità immobiliari, purché essa sia compatibile con le caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici di interesse storico.

Le categorie di intervento consentite (manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, nuova costruzione, demolizione senza ricostruzione) sono definite dalla normativa vigente.

In particolare, per quanto riguarda la manutenzione edilizia, ordinaria e straordinaria, essa non deve modificare le caratteristiche esterne e gli elementi costitutivi degli edifici di interesse storico.

Il restauro deve conservare le stratificazioni che documentano la storia dell'edificio. Nel caso di parti profondamente alterate o recenti, è consentito il ripristino dei caratteri storici preesistenti.

Il risanamento conservativo deve garantire la conservazione o il ripristino dei seguenti elementi tipologici e architettonici:

- gli elementi architettonici rilevanti;
- gli elementi morfologici e costruttivi tipici dell'edilizia storica rurale: facciate in intonaco di calce o in pietrame o ciottoli a vista, copertura a falde con manto in tegole di laterizio, serramenti in legno, elementi di finitura (stipiti, mensole, architravi, archi, parapetti, linde, grondaie e pluviali, camini, ecc.), gli accessi porticati.

La ristrutturazione edilizia è consentita negli edifici di formazione recente e negli edifici di interesse storico-ambientale, che siano particolarmente degradati, caratterizzati da condizioni statico-costruttive precarie o che siano stati profondamente alterati. In tal caso il progetto dovrà motivare le ragioni della ristrutturazione, specificando le parti da demolire e ricostruire. Dovranno essere comunque conservate o ripristinate le parti e gli elementi storici significativi (fronti principali, aperture, coperture, ecc.).

La ristrutturazione, l'ampliamento e la nuova realizzazione devono rispettare i seguenti criteri:

- l'uso di forme volumetriche semplici, con facciate prive di aggetti, sporgenze, terrazze (a parte lo sporto di gronda);
- l'uso, per le facciate e gli elementi in vista, di materiali tradizionali: intonaco a base di calce, bianco o a colori chiari per le facciate; pietre locali (o analoghe), mattoni, legno, rame, ferro, vetro trasparente per gli elementi in vista;
- la copertura a spioventi, in manto in tegole di laterizio, con disposizione e pendenza analoghe a quelle degli edifici dell'intorno storico. Non sono ammesse le coperture piane;
- la realizzazione di aperture di forma rettangolare allungata in altezza, analoghe a quelle degli edifici del contesto storico e l'uso di serramenti e oscuramenti in legno. E' consentito per i

serramenti l'uso del ferro, dell'alluminio o del PVC verniciati. I colori dovranno essere compatibili con le caratteristiche cromatiche del contesto storico.

La demolizione senza ricostruzione può riguardare edifici e superfetazioni di formazione recente non compatibili o provvisori, e pertinenze, anche storiche, gravemente degradate o alterate.

La realizzazione di nuove pertinenze, all'interno dei parametri edificatori previsti per le singole sottozone, è subordinata alle seguenti condizioni:

- che sia congruente con le caratteristiche morfologiche dell'edificazione storica e con l'impianto generale dell'ambito di intervento e del suo contesto;
- che sia previsto preliminarmente il recupero delle pertinenze storiche esistenti e che sia dimostrata l'impossibilità di soddisfare al loro interno le esigenze richieste;
- che la superficie del lotto lo consenta;
- che sia corredata da un progetto generale di sistemazione del lotto;
- che venga realizzata con forme e materiali costruttivi congruenti con le caratteristiche degli edifici di interesse storico e del contesto.

Le recinzioni in muratura di pietrame o ciottoli esistenti devono essere conservate e, qualora siano parzialmente demolite o incomplete, devono essere integrate o ripristinate. La realizzazione di nuove recinzioni, qualora necessaria, deve utilizzare materiali e tecniche congruenti con quelle del contesto storico (muratura in pietrame o ciottoli, muratura intonacata, cancellate in ferro, rete metallica mascherata da siepe arbustiva o specie rampicante, portoni in legno).

Per il nuovo impianto di alberi e arbusti vanno utilizzate specie congruenti con il contesto ambientale, in conformità all'art. 9.

Il progetto edilizio che riguardi un ambito compreso nelle "Zone di interesse storico" deve contenere, come documentazione obbligatoria, un rilievo planoaltimetrico quotato dello stato di fatto, l'analisi della consistenza del bene nei suoi elementi e materiali costitutivi, l'individuazione specifica degli interventi di conservazione e di trasformazione previsti.

ART. 25 - BORGHI DI S. BERNARDO

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi (oltre a quanto prescritto dall'art. 23)

- Destinazioni d'uso: residenziale, per uffici, artigianale di servizio, ricettiva, commerciale al minuto, artigianale, agricola, artigianale e commerciale complementari all'attività agricola, per servizi e attrezzature collettive.
- Interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia, l'ampliamento e la demolizione senza ricostruzione sono consentite secondo le disposizioni generali contenute nell'art. 23. E' previsto il restauro per la chiesetta di S. Bernardo all'interno del borgo.

- Ampliamento, per una sola volta, degli edifici esistenti, per esigenze di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel rispetto combinato degli indici di seguito riportati, purché tale ampliamento: sia congruente con le caratteristiche storico-morfologiche dell'ambito e del contesto; vengano rispettate la tipologia e la conformazione prevalente dell'edificio di interesse storico da ampliare e le caratteristiche architettoniche dei suoi fronti principali; venga contemporaneamente realizzato il recupero dell'edificio preesistente; la superficie del lotto lo consenta.

- Realizzazione di nuove pertinenze, dell'altezza massima di due piani, per una sola volta sino a un massimo di 100,00 mc, secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell'art. 23.

Indici e parametri

- Volume massimo edificabile in ampliamento: 200,00 mc

- Percentuale massima di ampliamento rispetto al volume esistente: 25,00 %

- Altezza massima in ampliamento (non superiore comunque all'altezza dell'edificio esistente in ampliamento): 8,00 m

- Distanza minima dalle strade: 6,00 m

E' consentito l'allineamento a filo strada se non contrasta con le esigenze della viabilità.

- Distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: 10,00 m

- Distanza minima dai confini: 5,00 m

E' consentita la costruzione a confine fatti salvi i diritti di terzi.

ART. 26 - FORNACI DI CALCE DI BEIVARS

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi (oltre a quanto prescritto dall'art. 23)

- Destinazioni d'uso: residenziale, per uffici, artigianale, artigianale di servizio, commerciale complementare all'artigianale, per magazzini, depositi e impianti tecnologici.

- Interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e nuova costruzione dell'edificio annesso ai forni e del corpo accessorio, secondo le disposizioni generali contenute nell'art. 23. E' previsto il restauro dei due forni con camino della fornace.

- Ampliamento, per una sola volta, dell'edificio esistente, per esigenze di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel rispetto dell'indice di seguito riportato, secondo le disposizioni generali contenute nell'art. 23.

Indici e parametri

- Percentuale massima di ampliamento rispetto al volume esistente: 20,00 %

- Altezza massima: 7,00 m
 - Distanza minima dalle strade: 6,00 m
- E' consentito l'allineamento a filo strada se non contrasta con le esigenze della viabilità.
- Distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: 10,00 m
 - Distanza minima dai confini: 5,00 m
- E' consentita la costruzione a confine, fatti salvi i diritti di terzi.

CAPO VI - ZONE INSEDIATIVE ESISTENTI

ART. 27 - ZONE RESIDENZIALI

Obiettivi

Mantenimento e consolidamento delle aree abitative esistenti, costituite prevalentemente da lotti singoli nella pluralità delle funzioni in esse consentite e, nel rispetto delle finalità e dei requisiti ambientali e paesaggistici richiesti dal Piano.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali

- Destinazioni d'uso: residenziale, per uffici, artigianale di servizio, ricettiva, commerciale al minuto, agricola, artigianale e commerciale complementari all'attività agricola, per servizi e attrezzature collettive.
- Interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia. E' consentito per una sola volta l'ampliamento degli edifici esistenti, per esigenze di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel rispetto combinato degli indici di seguito riportati. Nell'ambito di tale ampliamento, è consentita l'edificazione di corpi accessori separati dagli edifici esistenti, addossati ai confini laterali e posteriore del lotto. Qualora gli edifici esistenti presentino, in tutto o in parte, i caratteri tipologici dell'edilizia rurale storica, gli interventi consentiti devono essere realizzati utilizzando materiali, tipi e forme costruttive congruenti con tali caratteri.
- Recinzione della proprietà con l'utilizzazione di materiali, tipi e forme costruttive congruenti con i caratteri paesaggistici e ambientali del contesto (siepi arbustive, staccionate in legno, muretti intonacati, muretti in pietrame a vista, elementi metallici). E' consentito l'utilizzo di reti metalliche, purché mascherate da siepi arbustive o da specie rampicanti.
- Impianto di specie arboree e arbustive, congruenti con il contesto ambientale, in conformità con l'art. 9.

Indici e parametri

- Volume massimo edificabile in ampliamento: 200,00 mc
- Percentuale massima di ampliamento rispetto al volume esistente: 20,00 %
- Altezza massima in ampliamento: 8,00 m
- Distanza minima dalle strade: 6,00 m

E' consentito l'allineamento a filo strada se non contrasta con le esigenze della viabilità.

- Distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nel caso di edifici di altezza superiore a 2,50 m: 10,00 m
- Distanza minima dai confini: 5,00 m

E' consentita la costruzione a confine, fatti salvi i diritti di terzi.

- Parcheggi: vedere l'articolo 56 delle norme di attuazione del P.R.G.C. in materia di parcheggi

ART. 28 - ZONE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

Obiettivi

Mantenimento e consolidamento delle aree e delle strutture industriali e artigianali esistenti, e loro adeguamento alle finalità e ai requisiti ambientali e paesaggistici richiesti dal Piano.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali

- Destinazioni d'uso: artigianale, industriale, commerciale al minuto complementare alle attività produttive insediate, per uffici e servizi aziendali, per magazzini, depositi e impianti tecnologici, e le destinazioni specificate dal P.R.G.C. per le zone D . E' consentita la realizzazione di un alloggio per il personale di custodia o per il titolare.
- Interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia. E' consentito per una sola volta l'ampliamento degli edifici esistenti, anche con l'edificazione di corpi accessori separati da essi, nel rispetto combinato degli indici di seguito riportati.
- Realizzazione di infrastrutture e impianti necessari allo svolgimento delle attività produttive insediate.
- Dotazione di impianti e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti, per il trattamento e la depurazione degli scarichi idrici, per la depurazione delle emissioni aeriformi, per la riduzione delle emissioni sonore, in conformità alle disposizioni di legge in materia.
- Recinzione della proprietà con l'utilizzazione di materiali, tipi e forme costruttive congruenti con i caratteri paesaggistici e ambientali del contesto (muretti intonacati, elementi metallici, reti metalliche).
- Realizzazione di uno schermo vegetale lungo il perimetro della zona, nei casi previsti e secondo le indicazioni localizzative della "Zonizzazione" e delle "Specificazioni localizzative" del Piano e secondo le prescrizioni di cui all'art. 33 delle presenti norme. Il titolo abilitativo per l'esecuzione di

opere di qualsiasi natura è subordinato alla realizzazione dello schermo vegetale, secondo le modalità di cui sopra.

Indici e parametri

- Percentuale massima di ampliamento rispetto alla superficie coperta esistente: 80,00 %
- Rapporto massimo di copertura fondiaria: 0,60
- Altezza massima (con esclusione di attrezzature tecniche e/o tecnologiche quali torri di evaporazione, silos, ciminiere, ecc.): 12,00 m
- Distanza minima dalle strade e dai confini: 10,00 m
- Parcheggi: vedere l'articolo 56 delle norme di attuazione del P.R.G.C. in materia di parcheggi

ART. 29 - ZONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI

Obiettivi

Mantenimento delle aree e delle strutture esistenti per impianti tecnologici, nel rispetto delle finalità del Piano.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali

- Destinazioni d'uso: impianti tecnologici, uffici e servizi per gli impianti.
- Interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento, di nuova realizzazione.
- Recinzione della proprietà con l'utilizzazione di materiali, tipi e forme costruttive congruenti con i caratteri paesaggistici e ambientali del contesto (muretti intonacati, elementi metallici, reti metalliche).
- Realizzazione, di uno schermo vegetale lungo il perimetro della zona, nei casi previsti e secondo le indicazioni localizzative della "Zonizzazione" e delle "Specificazioni localizzative" del Piano e secondo le prescrizioni di cui all'art. 33 delle presenti norme. Il titolo abilitativo per l'esecuzione di opere di qualsiasi natura è subordinato alla realizzazione dello schermo vegetale, secondo le modalità di cui sopra.

Esaurimento dell'attività

Qualora la zona non venga più utilizzata per le attività in essa consentite, dovrà essere soggetta a ripristino ambientale secondo le caratteristiche morfologiche e vegetazionali delle zone contermini.

Per quanto riguarda l'ambito corrispondente alla centrale per la produzione di energia elettrica alimentata da biogas, con sovrastante impianto fotovoltaico; gli impianti dovranno essere smantellati complessivamente all'esaurimento dell'ultimo impianto di esercizio, e la zona

corrispondente dovrà essere soggetta a ripristino ambientale, secondo le caratteristiche morfologiche e vegetazionali della zona dei "Boschi di golena".

CAPO VII - VIABILITA'

ART. 30 - VIABILITÀ DI ATTRAVERSAMENTO DEL PARCO

Obiettivi

Il Piano assume la viabilità di attraversamento del Parco prevista dal Piano regolatore generale comunale, e ne prevede la mitigazione dell'impatto sull'ambiente.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali

Per la classificazione della viabilità in "Viabilità urbana di scorrimento" e "Viabilità di interquartiere" si rimanda agli elaborati sulla viabilità del Piano regolatore generale comunale.

Destinazioni d'uso e caratteristiche tecniche della summenzionata viabilità devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai relativi articoli delle "Norme di attuazione" del Piano regolatore generale comunale. Gli impianti di distribuzione di carburante sono disciplinati dall'art. 51 delle norme di attuazione del P.R.G.C.

Sui bordi di tale viabilità devono essere realizzate alberature a filari utilizzando le specie delle "Alberature stradali a filari" di cui all'art. 9 e secondo le prescrizioni di cui all'art. 33 delle presenti norme.

ART. 31 - VIABILITÀ DI SERVIZIO AL PARCO

Obiettivi

Per la fruizione dei diversi ambienti che compongono il Parco e per lo svolgimento delle attività in essi presenti, il Piano prevede l'organizzazione di una viabilità di servizio al Parco, attraverso la riutilizzazione della rete viaria esistente e il suo miglioramento a fini paesaggistici e per le funzioni che essa deve svolgere.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali, e interventi di progetto

Gli usi e gli interventi consentiti e gli interventi di progetto sulla viabilità di servizio al Parco sono definiti e regolamentati, oltre che in generale dagli artt. 8 e 12 delle presenti norme, in base alla classificazione degli elementi della viabilità di seguito elencati, e individuati con apposita simbologia nella "Zonizzazione" del Piano. I tracciati di tale viabilità potranno subire modifiche, purché motivate, in fase di progettazione.

Strade di connessione e distribuzione

- Sistemazione, con fondo naturale o artificiale, delle strade di connessione e distribuzione individuate dal Piano, anche con la predisposizione di aree per la sosta veicolare.
- Conservazione o realizzazione di alberature, sui bordi di tali strade, utilizzando le specie delle "Alberature stradali a filari" di cui all'art. 9 e secondo le prescrizioni di cui all'art. 33 delle presenti norme.

Strade rurali di interesse paesaggistico

- Sistemazione o realizzazione, con fondo naturale, delle strade rurali di interesse paesaggistico individuate dal Piano.
- Conservazione o realizzazione di alberature, sui bordi di tali strade, utilizzando le specie degli "Alberi e siepi arbustive a filari e nuclei lungo le strade rurali" di cui all'art. 9 e secondo le prescrizioni di cui all'art. 33 delle presenti norme.

Guadi

- Sistemazione, con fondo naturale o artificiale, dei guadi individuati dal Piano.

Piste ciclabili su sede propria e su strada rurale

- Realizzazione delle piste ciclabili individuate dal Piano, con fondo naturale anche stabilizzato o consolidato, e solo laddove necessario (intersezioni con strade, rampe, tratti a traffico intenso, ecc.) con fondo artificiale.
- Predisposizione degli elementi tecnici (segnaletica orizzontale e verticale, intersezioni a raso segnalate o a doppio livello, piazzole di sosta, barriere, separatori, ecc.) necessari a garantire un'adeguata circolazione delle biciclette.
- Conservazione o realizzazione di alberature, sui bordi di tali strade, utilizzando le specie degli "Alberi e siepi arbustive a filari e nuclei lungo le strade rurali" di cui all'art. 9 e secondo le prescrizioni di cui all'art. 33 delle presenti norme.

Percorsi ciclabili su strada

- Realizzazione di percorsi ciclabili lungo alcuni tratti della viabilità stradale individuati dal Piano, per garantire il collegamento tra le piste ciclabili su sede propria e su strada rurale.
- Predisposizione degli elementi tecnici (segnaletica orizzontale e verticale, intersezioni a raso segnalate, barriere, separatori, ecc.) necessari a garantire un'adeguata circolazione delle biciclette.

Lungo tale viabilità potranno essere realizzate congrue aree di parcheggio a servizio del Parco.

CAPO VIII - ELEMENTI

ART. 32 - ELEMENTI DI INTERESSE GEOMORFOLOGICO

Obiettivi

Nelle zone del Parco gli elementi di interesse geomorfologico e le opere di difesa idraulica sono oggetto di tutela e, qualora alterati, di ripristino.

Usi e interventi consentiti, urbanistico-edilizi e ambientali e interventi di progetto

Gli usi e gli interventi consentiti e previsti sugli elementi di interesse geomorfologico sono definiti e regolamentati in base alla classificazione, di seguito elencata, di tali elementi, individuati con apposita simbologia nella "Zonizzazione" del Piano.

Terrazzi fluviali

- Conservazione e, nei casi di alterazione, ripristino dei terrazzi fluviali individuati dal Piano, con l'asportazione dei materiali eventualmente addossati alle superfici, la ricostituzione della continuità morfologica e il rispetto delle caratteristiche planoaltimetriche.
- Conservazione e potenziamento delle siepi arboree e arbustive sul piano superiore del terrazzo a contatto della scarpata con la campagna, utilizzando le specie delle "Siepi arboree e arbustive dei terrazzi fluviali e delle scarpate moreniche" di cui all'art. 9 e secondo le prescrizioni di cui all'art. 33 delle presenti norme.

Argini e repellenti in terra

- Conservazione e, nei casi di alterazione, ripristino degli argini e repellenti in terra individuati dal Piano, con l'asportazione dei materiali eventualmente addossati alle superfici, la ricostituzione della continuità morfologica e il rispetto delle caratteristiche planoaltimetriche. Sono consentiti interventi di selezione della vegetazione e di consolidamento e allargamento degli argini, con l'utilizzazione di materiali tradizionali (terra, pietrame), per motivi di sicurezza idraulica o di ripristino della percorribilità.

Altre opere di difesa

- Salvaguardia delle altre opere di difesa (argini in muratura di c.a., scogliere, briglie e traverse) individuate dal Piano.

ART. 33 - ELEMENTI ARBOREI E ARBUSTIVI RURALI E STRADALI

Obiettivi

Nell'ambito dei processi di valorizzazione della componente arborea e arbustiva del Parco, a fini naturalistici, paesaggistici e produttivo-ambientali, il Piano prevede, oltre alla tutela, il potenziamento

e il nuovo impianto di elementi arborei e arbustivi rurali e stradali.

Usi e interventi consentiti, interventi di progetto

Gli usi e gli interventi consentiti e gli interventi di progetto relativi agli elementi arborei e arbustivi rurali e stradali sono definiti e regolamentati in base alla classificazione, di seguito elencata, di tali elementi, individuati con apposita simbologia nella "Zonizzazione" del Piano.

Alberature stradali a filari

- Formazione, lungo la viabilità territoriale che interessa il Parco e lungo le strade di connessione e distribuzione dello stesso, di filari di alberi, su uno o su entrambi i bordi della strada. Il sesto minimo di impianto è, di norma, di una pianta ogni 6,00 m. E' consentito il successivo diradamento delle piante mature a una pianta ogni 12,00 m. La scelta delle specie deve essere conforme a quanto prescritto dall'art. 9 delle presenti norme.

Alberi e siepi arbustive a filari e nuclei lungo le strade rurali

- Conservazione e potenziamento, lungo le strade rurali di interesse paesaggistico del Parco, dei filari e nuclei arborei e arbustivi esistenti e formazione di nuovi filari e nuclei, su uno o su entrambi i bordi della strada, secondo le indicazioni localizzative della "Zonizzazione" del Piano. La scelta delle specie da mettere a dimora deve essere conforme a quanto prescritto dall'art. 9 delle presenti norme.

Fasce arboree e arbustive delle rogge e dei rii

- Conservazione e potenziamento, anche mediante nuovo impianto, lungo le sponde delle rogge e dei rii individuati dal Piano, della vegetazione arborea e arbustiva ripariale, entro la fascia di rispetto di 4,00 m di cui all'art. 14 delle presenti norme. La scelta delle specie da mettere a dimora deve essere conforme a quanto prescritto dall'art. 9 delle presenti norme. Sono consentite la manutenzione e il miglioramento della vegetazione arborea e arbustiva e interventi di selezione della vegetazione per motivi di manutenzione idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'ambiente.

Siepi arboree e arbustive dei terrazzi fluviali

- Conservazione e potenziamento, anche mediante nuovo impianto, lungo i terrazzi fluviali individuati dal Piano, della vegetazione arborea e arbustiva. La scelta delle specie da mettere a dimora deve essere conforme a quanto prescritto dall'art. 9 delle presenti norme.

Schermi e barriere vegetali

- Formazione di schermi o barriere vegetali, secondo le indicazioni localizzative della "Zonizzazione" e delle "Specificazioni localizzative" del Piano, lungo il perimetro delle zone per attività industriali e artigianali e per impianti, al fine di ridurre l'impatto sul paesaggio e di contenere la rumorosità e la dispersione di polveri nell'ambiente. La scelta delle specie da mettere a dimora deve essere conforme a quanto prescritto dall'art. 9 delle presenti norme. Gli

schermi possono essere ridotti in larghezza o interrotti in caso di presenza di manufatti, di infrastrutture, di accessi.

- Nelle "Zone per attività industriali e artigianali singole", nelle "Zone per impianti tecnologici" e in generale nel caso di realizzazione di impianti, lo schermo vegetale deve avere, di norma, una larghezza minima di 2,00 m e deve essere costituito da almeno due filari di alberi, con una densità minima all'impianto di un albero ogni 1,50 mq. ovvero di un albero ogni 2,00 mq e di un arbusto ogni 2,00 mq.

TITOLO IV - NORME SUI RIPRISTINI

ART. 34 - AMBITI SOGGETTI A RIPRISTINO

Obiettivi

Ai fini della ricostituzione dell'ambiente e del paesaggio del Parco, il Piano prevede il ripristino ambientale delle aree degradate o alterate da interventi antropici. Gli interventi di ripristino ambientale riguardano:

- gli ambiti di estrazione e lavorazione di inerti e di smaltimento di rifiuti individuati con apposita simbologia nella "Zonizzazione" del Piano, da ripristinare secondo le prescrizioni del presente articolo;
- gli altri ambiti compromessi da interventi antropici, da ripristinare secondo le prescrizioni di cui all'art. 35 delle presenti norme.

Usi e interventi consentiti, interventi di progetto

La destinazione d'uso finale di ciascun ambito è quella che il Piano individua per la zona in cui l'ambito si colloca. Le attività e gli interventi consentiti in tali ambiti e i criteri e i modi del loro ripristino sono di seguito riportati per ciascun ambito.

Ambito di ripristino R.1

L'ambito, diviso tra il Comune di Udine e quello di Povoletto, corrisponde a un'area per smaltimento di rifiuti inerti, in esercizio, da completare e ripristinare secondo le prescrizioni di seguito riportate.

É consentito il completamento dello smaltimento di rifiuti inerti all'interno dell'ambito individuato dal Piano, secondo le modalità previste dall'autorizzazione.

Il ripristino deve essere eseguito secondo le seguenti prescrizioni:

- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'assestamento dei materiali e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;

- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dallo smaltimento, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica, le strutture e infrastrutture della discarica;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione erbacea, compresa la ripulitura della vegetazione infestante e lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

Ambito di ripristino R.2

L'ambito corrisponde a un'area per smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, in esercizio, da completare per la fase finale, e a un'area per estrazione di materiali inerti, già completata, da ripristinare secondo le prescrizioni di seguito riportate.

É consentito il completamento dello smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani all'interno della parte dell'ambito autorizzata.

Il completamento dell'attività di discarica in esercizio ed il relativo ripristino devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti negli atti autorizzativi in essere.

Per la parte dell'ambito escavata dovrà essere invece previsto il ripristino attraverso il mantenimento del vano escavato esistente ed autorizzato, la riconfigurazione delle scarpate al fine di garantirne la stabilità a lungo termine, la ricostituzione del profilo pedologico, la formazione di un prato polifita e le altre modalità sotto descritte:

- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dallo smaltimento e dall'attività di cava, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica, le strutture e infrastrutture della discarica e della cava;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione erbacea, compresa la ripulitura della vegetazione infestante e lo sfalcio, per il tempo necessario alla stabilizzazione della copertura della discarica.

Sulle scarpate dovrà essere realizzata una fascia arborea e arbustiva, con l'utilizzazione delle specie dei "Boschi di golena" di cui all'art. 9.

Nell'area indicata come R2.A del grafico sottostante, è consentito l'insediamento di impianti fotovoltaici installati a terra con le seguenti prescrizioni:

- a. per la realizzazione della siepe dovranno essere utilizzate specie autoctone;
- b. dovranno essere predisposti in alcuni punti della recinzione dei tunnel per facilitare il passaggio della piccola fauna;
- c. la siepe dovrà essere completata entro il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dovrà essere garantita la manutenzione della stessa con la sostituzione degli esemplari non attecchiti;
- d. i pannelli fotovoltaici potranno essere fissati al suolo mediante strutture costituite da cassoni in materiale plastico e/o mediante plinti appoggiati sul terreno.
- e. l'altezza massima dell'impianto è prescritta in m 3,00.
- f. l'impianto dovrà essere smantellato entro sei mesi dalla scadenza del trentesimo anno a datare dalla ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto. Entro lo stesso termine, dovranno essere attuate le procedure ed attività di ricostituzione e ripristino ambientale secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Inoltre, il progetto definitivo da sottoporre alle successive fasi di autorizzazione dovrà contenere:

(estratto Decreto Regionale n.5014/AMB del 09/12/2019)

- g. al fine di mitigare le barriere ecologiche generata dalla recinzione dell'impianto e al fine di mantenere la continuità ecologica della fauna terrestre minore, che la recinzione preveda la possibilità di passaggio (indicativamente lasciando i primi 30 cm da terra liberi da recinzione) su tutti i lati della recinzione di progetto. Propone inoltre che nel piano di manutenzione sia prevista un'attività di monitoraggio periodica sul mantenimento dell'efficienza della recinzione stessa;
- h. al fine di ridurre fenomeni di ruderalizzazione, una previsione di inverdimento di tutte le aree prive di cotico preesistenti o rovinate dalla cantierizzazione;
- i. al fine di permettere l'evoluzione naturale verso popolazioni di maggior valore e per ridurre il carico sulla falda, un piano di gestione del cotico erboso in cui sia espressamente vietato l'utilizzo di diserbanti, presidi fitosanitari e concimazioni;
- l. al fine di una corretta evoluzione della vegetazione dell'area verso le forme auspiccate dal Parco del Torre, un piano di gestione dell'area boscata di neoimpianto e di miglioramento delle formazioni esistenti, comprensivo di sostituzione delle fallanze per almeno due stagioni vegetative e di lotta alle specie esotiche;

Ogni atto autorizzativo ed abilitativo alla realizzazione, parziale o totale, dell'impianto fotovoltaico, è subordinato alla preventiva stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale e la Ditta proponente, intesa a definire:

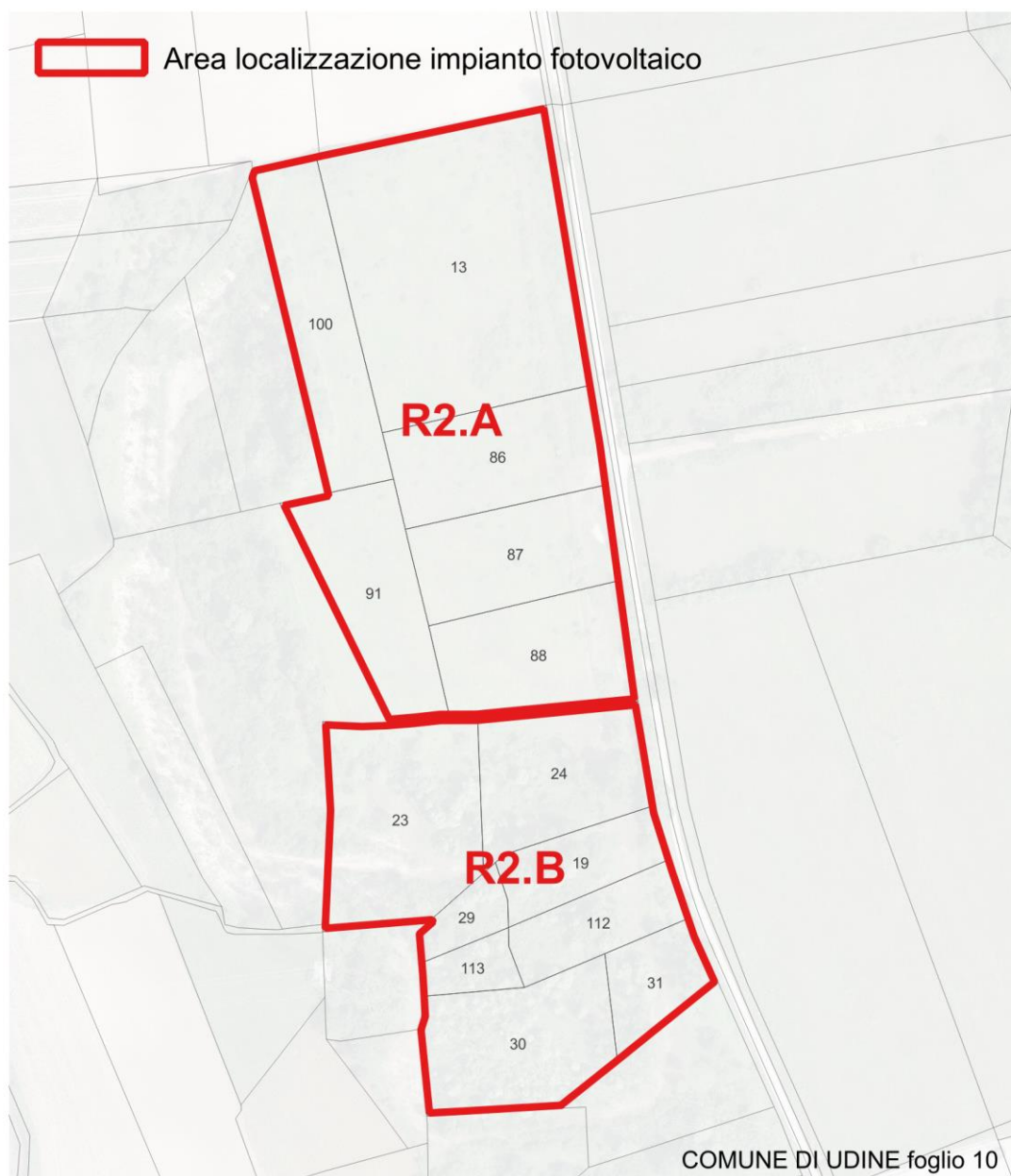
- le caratteristiche di interesse collettivo dell'iniziativa, e quindi gli interventi e gli apporti di cui, con l'attuazione dell'impianto potrà giovare la città; Assume significatività, in tal senso, l'apporto che mediante l'impianto e in correlazione allo stesso potrà essere offerto alla migliore fruizione e accessibilità ludico ricreativa al Parco del Torre, il possibile concorso ai consumi energetici comunali;
- gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, di mitigazione dell'impianto, nel rispetto del disposto del presente articolo e con riguardo ad eventuali ulteriori indicazioni che l'Amministrazione comunale riterrà necessario formulare;
- gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, per la manutenzione e tenuta, nel periodo di attività, dell'impianto;
- gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, ed i termini per lo smantellamento e la ricostituzione ed il ripristino ambientale del sito, secondo le disposizioni del presente articolo;
- il ruolo di sorveglianza dell'Amministrazione comunale;
- le penali in caso di mancato rispetto delle condizioni e termini definiti in convenzione; Le garanzie per il puntuale e completo adempimento agli obblighi ed impegni assunti mediante la convenzione.

Nell'area indicata come R2.B del grafico sottostante, è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici installati a terra, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. per la realizzazione della siepe dovranno essere utilizzate specie autoctone;
 - b. dovranno essere predisposti in alcuni punti della recinzione dei tunnel per facilitare il passaggio della piccola fauna;
 - c. la siepe dovrà essere completata entro il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dovrà essere garantita la manutenzione della stessa con la sostituzione degli esemplari non attecchiti;
 - d. l'altezza massima dell'impianto è prescritta in m 4,00;
 - e. l'impianto dovrà essere smantellato entro sei mesi dalla scadenza del trentesimo anno a datare dalla ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto.
- Entro lo stesso termine, dovranno essere attuate le procedure ed attività di ricostituzione e ripristino ambientale secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
- f. al fine di mitigare le barriere ecologiche generate dalla recinzione dell'impianto e al fine di mantenere la continuità ecologica della fauna terrestre minore, che la recinzione preveda la possibilità di passaggio (indicativamente lasciando i primi 20 cm da terra liberi da recinzione) su tutti i lati della recinzione di progetto.
 - g. al fine di ridurre fenomeni di ruderalizzazione, una previsione di inverdimento di tutte le aree prive di coticco preesistenti o rovinate dalla cantierizzazione;

- h. al fine di permettere l'evoluzione naturale verso popolazioni di maggior valore e per ridurre il carico sulla falda, un piano di gestione del cotico erboso in cui sia espressamente vietato l'utilizzo di diserbanti, presidi fitosanitari e concimazioni;
- i. al fine di una corretta evoluzione della vegetazione dell'area verso le forme auspiccate dal Parco del Torre, un piano di gestione dell'area boscata di neo-impianto e di miglioramento delle formazioni esistenti, comprensivo di sostituzione delle fallanze per almeno due stagioni vegetative e di lotta alle specie esotiche.

ESTRATTO DI MAPPA



Ambito di ripristino R.3

L'ambito corrisponde a un'area per estrazione di materiali inerti, già completata, da ripristinare secondo le seguenti prescrizioni:

- il ripristino deve essere eseguito attraverso smaltimento di rifiuti inerti, previa autorizzazione degli organi competenti alla realizzazione di una discarica di rifiuti inerti di II categoria tipo A. La discarica deve essere recintata, sorvegliata e dotata della segnaletica, delle strutture e infrastrutture richieste, secondo le disposizioni di legge in materia;
- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'assestamento dei materiali e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguate;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dall'escavazione, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica, le strutture e infrastrutture della discarica;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione erbacea, compresa la ripulitura della vegetazione infestante e lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

Qualora gli organi competenti non autorizzino la realizzazione di una discarica di rifiuti inerti di II categoria tipo A, l'ambito dovrà essere ripristinato attraverso il mantenimento del vano escavato esistente, la riconfigurazione delle scarpate al fine di garantirne la stabilità a lungo termine, la ricostituzione del profilo pedologico, la formazione di un prato polifita e le altre modalità sopra descritte. Sulle scarpate dovrà essere realizzata una fascia arborea e arbustiva, con l'utilizzazione delle specie dei "Boschi di golena" di cui all'art. 9.

Ambito di ripristino R.4

L'ambito corrisponde a un'area per estrazione di materiali inerti, già completata, da ripristinare secondo le seguenti prescrizioni:

- il piano del vano escavato deve essere riportato alla quota dell'autorizzazione originaria, pari a m 100,00 s.l.m.m., attraverso materiale inerte;
- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'assestamento dei materiali e alla ricostruzione del profilo pedologico) la quota del vano escavato di cui al punto precedente;

- le scarpate devono essere riconfigurate secondo una pendenza tale da garantirne la stabilità a lungo termine;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei. Sulle scarpate deve essere realizzata una fascia arborea e arbustiva, con l'utilizzazione delle specie dei "Boschi di golena" di cui all'art. 9;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dallo smaltimento, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica e le altre infrastrutture della cava;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione, compresi il risarcimento delle fallanze, la sostituzione delle piante danneggiate, la ripulitura della vegetazione infestante, lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

Ambito di ripristino R.5

L'ambito corrisponde a un'area per smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, esaurita di cui al Decreto Regione FVG STINQ-UD/AIA/30 n. 1491 del 4 agosto 2014, e ripristinata secondo le prescrizioni indicate nel sopracitato Decreto.

Inoltre:

- devono essere smantellate, a ripristino eseguito, la recinzione, la segnaletica, le strutture e infrastrutture della discarica;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione, compresi il risarcimento delle fallanze, la sostituzione delle piante danneggiate, la ripulitura della vegetazione infestante, lo sfalcio, per il tempo necessario alla stabilizzazione della copertura della discarica.

Nella parte dell'ambito di ripristino identificata nella planimetria catastale riportata di seguito al presente paragrafo, mediante apposito perimetro, come "area di localizzazione impianto fotovoltaico", è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico installato a terra, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) sul lato ovest confinante con la stessa proprietà la siepe dovrà interessare tutta la parte compresa tra l'arginello e la strada;
- 2) per la realizzazione della siepe dovranno essere utilizzate specie autoctone;
- 3) dovranno essere predisposti in alcuni punti della recinzione dei tunnel per facilitare il passaggio della piccola fauna;

4) la siepe dovrà essere completata entro il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dovrà essere garantita la manutenzione della stessa con la sostituzione degli esemplari non attecchiti;

5) I pannelli fotovoltaici potranno essere fissati al suolo mediante strutture costituite da cassoni in materiale plastico e/o mediante plinti appoggiati sul terreno.

6) L'altezza massima dell'impianto è prescritta in m 3,00.

7) L'impianto dovrà essere smantellato entro sei mesi dalla scadenza del venticinquesimo anno a datare dalla ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto. Entro lo stesso termine, dovranno essere poste in essere, a carico della Ditta proprietaria, le procedure ed attività di ricostituzione e ripristino ambientale secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Inoltre il progetto definitivo da sottoporre alle successive fasi di autorizzazione dovrà contenere: (estratto Decreto Regionale n.5014/AMB del 09/12/2019)

a) al fine di mitigare le barriere ecologiche generata dalla recinzione dell'impianto e al fine di mantenere la continuità ecologica della fauna terrestre minore, che la recinzione preveda la possibilità di passaggio (indicativamente lasciando i primi 30 cm da terra liberi da recinzione) su tutti i lati della recinzione di progetto. Propone inoltre che nel piano di manutenzione sia prevista un'attività di monitoraggio periodica sul mantenimento dell'efficienza della recinzione stessa;

b) al fine di ridurre fenomeni di ruderalizzazione, una previsione di inverdimento di tutte le aree prive di cotico preesistenti o rovinare dalla cantierizzazione;

c) al fine di permettere l'evoluzione naturale verso popolazioni di maggior valore e per ridurre il carico sulla falda, un piano di gestione del cotico erboso in cui sia espressamente vietato l'utilizzo di diserbanti, presidi fitosanitari e concimazioni;

d) una previsione di realizzazione del bosco golenale su tutte le superfici di progetto, tecnicamente compatibili con i pannelli previsti e non già vegetate da vegetazione arboreo-arbustiva, inserite nella zonizzazione di bosco golenale dell'area R.5 del PRGC vigente. Le modalità tecniche di realizzazione del nuovo bosco saranno quelle

previste nella relative norme;

e) al fine di una corretta evoluzione della vegetazione dell'area verso le forme auspiccate dal Parco del Torre, un piano di gestione dell'area boscata di neo impianto e di miglioramento delle formazioni esistenti, comprensivo di sostituzione delle fallanze per almeno due stagioni vegetative e di lotta alle specie esotiche;

Ogni atto autorizzativo ed abilitativo alla realizzazione, parziale o totale, dell'impianto fotovoltaico, è subordinato alla preventiva stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale e la Ditta proponente, intesa a definire:

- Le caratteristiche di interesse collettivo dell'iniziativa, e quindi gli interventi e gli apporti di cui, con l'attuazione dell'impianto potrà giovare la città; Assume significatività, in tal senso, l'apporto che mediante l'impianto e in correlazione allo stesso potrà essere offerto alla migliore fruizione e

accessibilità ludico ricreativa al Parco del Torre, il possibile concorso ai consumi energetici comunali;

- gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, di mitigazione dell'impianto, nel rispetto del disposto del presente articolo e con riguardo ad eventuali ulteriori indicazioni che l'Amministrazione comunale riterrà necessario formulare;

- gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, per la manutenzione e tenuta, nel periodo di attività, dell'impianto;

- gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, ed i termini per lo smantellamento e la ricostituzione ed il ripristino ambientale del sito, secondo le disposizioni del presente articolo;

- Il ruolo di sorveglianza dell'Amministrazione comunale;

- Le penali in caso di mancato rispetto delle condizioni e termini definiti in convenzione;

Le garanzie per il puntuale e completo adempimento agli obblighi ed impegni assunti mediante la convenzione.

ESTRATTO DI MAPPA



AREA DI LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Ambito di ripristino R.6

L'ambito corrisponde a un'area per impianti di lavorazione di inerti, non più in esercizio, già soggetta a un progetto di parziale ripristino, da ripristinare secondo le seguenti prescrizioni:

- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'assestamento dei materiali e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario. Devono essere ripristinati l'argine in terra e la strada soprastante che dividevano l'area, secondo le indicazioni localizzative della "Zonizzazione";
- devono essere smantellate tutte le strutture e infrastrutture esistenti, comprese le recinzioni e i volumi edilizi. L'edificio esistente in muratura, riportato nella "Zonizzazione", può essere mantenuto e recuperato, qualora esso venga destinato ad attività compatibili con il funzionamento del Parco (agricolo-produttive, di ristoro, ricettive, per uffici, culturali, didattiche, ricreative, di servizio al Parco), senza aumenti di volume o di superficie coperta, secondo criteri e modalità d'intervento conformi alle disposizioni dell'art. 23. Qualora l'edificio venga recuperato, esso potrà essere dotato di un accesso veicolare in terra battuta dalla strada dell'argine e di un'area di parcheggio, perimetrata da un filare di alberi, con l'utilizzazione delle specie dei "Boschi di golena" di cui all'art. 9;
- deve essere conservato lo specchio d'acqua esistente, riportato nella "Zonizzazione", secondo le prescrizioni di cui all'art. 15;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione degli ambienti dei "Boschi di golena" e dei "Prati di golena" previsti nella "Zonizzazione" del Piano, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 16 e 17 delle presenti norme. In particolare il bosco deve essere di tipo "denso", con una densità media all'impianto di almeno una pianta arborea ogni 4,00 mq, di altezza minima di 1,00 m, con l'utilizzazione delle specie di cui all'art. 9. Il prato stabile deve essere realizzato con la semina di miscugli erbacei polifiti da sfalcio;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato degli impianti, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione, compresi il risarcimento delle fallanze, la sostituzione delle piante danneggiate, la ripulitura della vegetazione infestante, lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

Nell'ambito dell'area destinata a prato stabile, è consentita l'eventuale realizzazione di spazi attrezzati per attività sportive e ricreative a terra, all'aperto, e delle relative infrastrutture. Gli spazi attrezzati dovranno essere compatibili con i caratteri paesaggistici e naturalistici peculiari dell'ambiente golenale. Nel caso della loro realizzazione, l'area potrà essere recintata con siepi arbustive, staccionate in legno o rete metallica, purché mascherata da siepi arbustive o da specie rampicanti.

Nella parte dell'ambito di ripristino identificata nella planimetria catastale riportata di seguito al presente paragrafo, mediante apposito perimetro, come "area di localizzazione impianto fotovoltaico", è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico installato a terra, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) l'impianto dovrà essere contornato da una recinzione perimetrale di mascheramento, che dovrà presentare una sezione trasversale non inferiore a 10 metri per il lato nord ed ovest nella zona non interessata dal metanodotto;
- 2) per la zona interessata dal metanodotto, le dimensioni della siepe dovranno essere preventivamente concordate con la Società che gestisce il metanodotto stesso. Detta siepe dovrà estendersi lungo la recinzione anche nella parte più a sud di proprietà della Ditta stessa;
- 3) sul lato est confinante con la stessa proprietà la siepe dovrà interessare tutta la parte compresa tra l'arginello e la strada;
- 4) per la realizzazione della siepe dovranno essere utilizzate specie autoctone;
- 5) dovranno essere predisposti in alcuni punti della recinzione dei tunnel per facilitare il passaggio della piccola fauna;
- 6) la siepe dovrà essere completata entro il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dovrà essere garantita la manutenzione della stessa con la sostituzione degli esemplari non attecchiti;
- 7) all'interno della dolina dovranno essere poste delle essenze arboree autoctone mentre il fondo dovrà rimanere a prato e le cabine di trasformazione dovranno essere posizionate a livello campagna immediatamente ad est della dolina;
- 8) per la gestione del cotico erboso all'interno dell'impianto fotovoltaico viene stabilito il divieto di utilizzo esteso di diserbanti; l'impiego di sostanze attive ad azione erbicida andrà limitato alla sola area investita dalla base delle strutture di sostegno ove le operazioni di sfalcio risulterebbero difficoltose ed impraticabili;

I pannelli fotovoltaici dovranno essere ancorati al suolo mediante fondazioni con sistema a vite. E' consentita, per non più del 30% della superficie dei previsti pannelli, l'ancoraggio su basamento in cemento, il cui sviluppo dovrà corrispondere alla proiezione sul piano orizzontale del pannelli, maggiorato per un massimo di 20 centimetri su ogni lato.

L'altezza massima dell'impianto è prescritta in m 3,00.

L'impianto dovrà essere smantellato entro sei mesi dalla scadenza del venticinquesimo anno a datare dalla ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto. Entro lo stesso termine, dovranno essere poste in essere, a carico della Ditta proprietaria, le procedure ed attività di ricostituzione e ripristino ambientale secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Ogni atto autorizzativo ed abilitativo alla realizzazione, parziale o totale, dell'impianto fotovoltaico, è subordinato alla preventiva stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale e la Ditta proponente, intesa a definire:

- le caratteristiche di interesse collettivo dell'iniziativa, e quindi gli interventi e gli apporti di cui, con l'attuazione dell'impianto potrà giovare la città; Assume significatività, in tal senso, l'apporto che mediante l'impianto e in correlazione allo stesso potrà essere offerto alla migliore fruizione e accessibilità ludico ricreativa al Parco del Torre, il possibile concorso ai consumi energetici comunali, nonché l'eventuale valenza di contributo alla ricerca ed innovazione nel settore, da dimostrare mediante adesione all'iniziativa dell'Istituzione universitaria, ovvero di Enti riconosciuti di ricerca innovativa;
- gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, di mitigazione dell'impianto, nel rispetto del disposto del presente articolo e con riguardo ad eventuali ulteriori indicazioni che l'Amministrazione comunale riterrà necessario formulare;
- gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, per la manutenzione e tenuta, nel periodo di attività, dell'impianto;
- gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, ed i termini per lo smantellamento e la ricostituzione ed il ripristino ambientale del sito, secondo le disposizioni del presente articolo;
- Il ruolo di sorveglianza dell'Amministrazione comunale;
- Le penali in caso di mancato rispetto delle condizioni e termini definiti in convenzione;
- Le garanzie per il puntuale e completo adempimento agli obblighi ed impegni assunti mediante la convenzione.

Ambito di ripristino R.7

L'ambito corrisponde a un'area per impianti di lavorazione di inerti, divisa tra il Comune di Udine e quello di Povoletto, ancora in esercizio, già soggetta a un progetto di parziale ripristino. Ad avvenuto esaurimento delle attività estrattive connesse all'esercizio degli impianti, l'area, per la parte in Comune di Udine, dovrà essere ripristinata secondo le seguenti prescrizioni:

- il ripristino deve assumere come quota del piano finito (comprensiva di quanto necessario all'assestamento dei materiali e alla ricostituzione del profilo pedologico) la quota del piano campagna originario;
- devono essere smantellate tutte le strutture e infrastrutture esistenti, comprese le recinzioni e i volumi edilizi;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno vegetale (eventualmente arricchito di limo), di spessore e composizione adeguati;
- il ripristino deve prevedere la ricostituzione dell'ambiente dei "Prati di golena" previsto dal Piano, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 delle presenti norme. In particolare deve essere ricostituito il prato stabile, mediante la semina di miscugli erbacei idonei;
- il ripristino deve riguardare, oltre all'ambito interessato dagli impianti, le aree contermini degradate a causa dell'attività, secondo le destinazioni d'uso di cui alla "Zonizzazione" e le prescrizioni di cui alle presenti norme;
- il ripristino deve prevedere la manutenzione della vegetazione erbacea, compresa la ripulitura della vegetazione infestante e lo sfalcio, per un minimo di 3 anni.

Fino all'esaurimento dell'attività degli impianti, sono consentite la manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria e l'ampliamento per una sola volta, fino a un massimo del 20,00% della superficie coperta, degli edifici esistenti, e la realizzazione di attrezzature tecniche e infrastrutture, esclusivamente per garantire la funzionalità degli impianti e la loro rispondenza a norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione.

ART. 35 - ALTRI AMBITI COMPROMESSI DA INTERVENTI ANTROPICI, DA RIPRISTINARE

Obiettivi

Oltre agli ambiti di estrazione e lavorazione di inerti e di smaltimento di rifiuti di cui all'art. 34, il Piano prevede il ripristino ambientale degli altri ambiti compromessi da interventi antropici, non individuati specificamente nella "Zonizzazione" del Piano, anche se rilevabili dagli elaborati di analisi dello stato di fatto.

Usi e interventi consentiti, interventi di progetto

La destinazione d'uso finale di ciascun ambito è quella che il Piano individua per la zona in cui l'ambito si colloca. I criteri e i modi del loro ripristino, con riferimento all'esecuzione di movimenti

di terra e alla ricostituzione del profilo pedologico e della vegetazione, sono, di norma, quelli di seguito riportati per ciascun ambito (eventuali altre situazioni di degrado dovranno essere ripristinate nello spirito delle norme del presente articolo).

Le specie arboree e arbustive da impiegare nel ripristino devono essere scelte tra quelle prescritte per le diverse zone in cui gli ambiti si collocano dall'art. 9 delle presenti norme.

Ambiti interessati da scarico abusivo di rifiuti

Tali ambiti, localizzati prevalentemente in golena, sono caratterizzati da depositi localizzati di inerti, macerie, immondizie, fanghi. Si prevedono la rimozione dei rifiuti da conferire in discarica, la bonifica del terreno, l'eventuale rimodellamento e sistemazione del suolo. Nelle zone dei prati arborati o dei boschi di golena, sono previsti la ricostituzione, laddove necessario, del profilo pedologico con uno strato adeguato di terreno vegetale e il ripristino del prato stabile o del bosco, mediante la semina di idonei miscugli erbacei e/o la messa a dimora di piante a portamento arboreo e arbustivo.

Ambiti interessati da scavo e estrazione di materiali inerti

Tali ambiti, localizzati prevalentemente in golena, corrispondono ad attività estrattive sporadiche, poi dismesse. Si prevedono la sistemazione del suolo e, laddove necessario, il suo rimodellamento, anche attraverso riporto di materiali inerti, al fine di ripristinare le condizioni morfologiche originarie. Nelle zone dei prati arborati o dei boschi di golena, sono previsti la ricostituzione del profilo pedologico con uno strato adeguato di terreno vegetale e il ripristino del prato stabile o del bosco, mediante la semina di idonei miscugli erbacei e/o la messa a dimora di piante a portamento arboreo e arbustivo.

Ambiti interessati da scarico di limi mediante vasche di decantazione

Tali ambiti, localizzati prevalentemente in golena, sono caratterizzati dallo smaltimento di limi derivanti dal lavaggio di inerti attraverso vasche di decantazione. Si prevedono in generale lo smantellamento di tali vasche, il ripristino delle condizioni morfologiche originarie, la ricostituzione del profilo pedologico con uno strato adeguato di terreno vegetale, il ripristino del prato stabile o del bosco, mediante la semina di idonei miscugli erbacei e/o la messa a dimora di piante a portamento arboreo e arbustivo.

Ambiti interessati da strade e piste da dismettere

Tali ambiti, localizzati prevalentemente in golena, sono caratterizzati da strade a servizio di impianti, da piste e altre aree utilizzate per attività motoristiche, di cui è prevista la dismissione. Si prevedono lo smantellamento delle infrastrutture esistenti, la bonifica del terreno, l'eventuale rimodellamento e sistemazione del suolo. Nelle zone dei prati arborati o dei boschi di golena, sono previsti la ricostituzione del profilo pedologico con uno strato adeguato di terreno vegetale e il ripristino del prato stabile o del bosco, mediante la semina di idonei miscugli erbacei e/o la messa a dimora di piante a portamento arboreo e arbustivo.

Ambiti interessati da colture sarchiate

Tali ambiti, localizzati nelle fasce golenali, sono caratterizzati da colture sarchiate. Si prevede la ricostituzione del prato stabile o del bosco, attraverso interventi di spietramento superficiale, la ricostituzione, laddove necessario, del profilo pedologico con uno strato adeguato di terreno vegetale, la semina di idonei miscugli erbacei e/o la messa a dimora di piante a portamento arboreo e arbustivo.

SPECIFICAZIONI ZONIZZATIVE

ZONE DI INTERESSE STORICO



BORGIO DI S. BERNARDO



MULINI



FORNACE DI CALCE DI BEIVARS



ZONE INSEDIATIVE ESISTENTI

ZONE RESIDENZIALI



ZONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E ARTIGIANALI SINGOLE



ZONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI

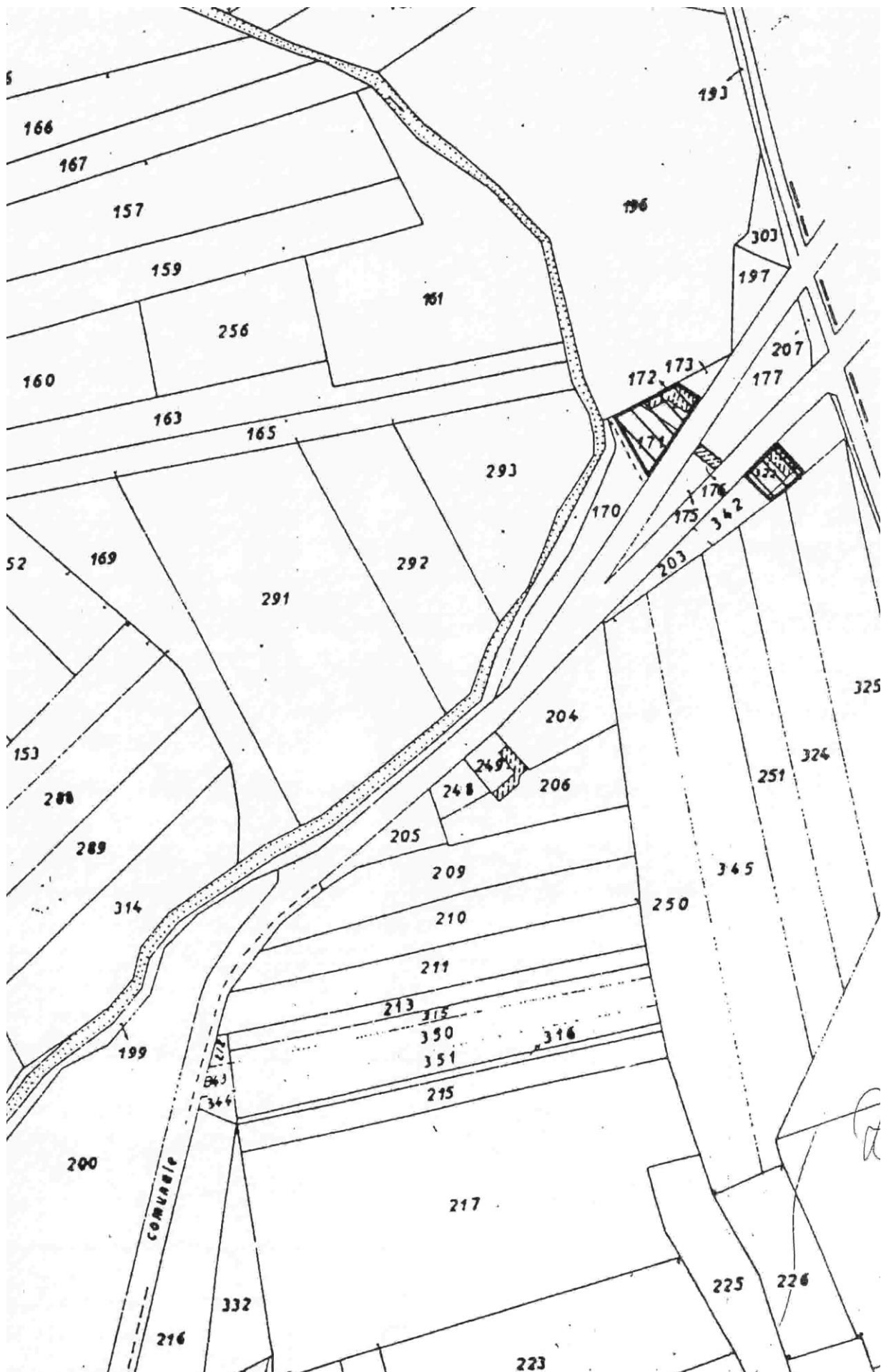


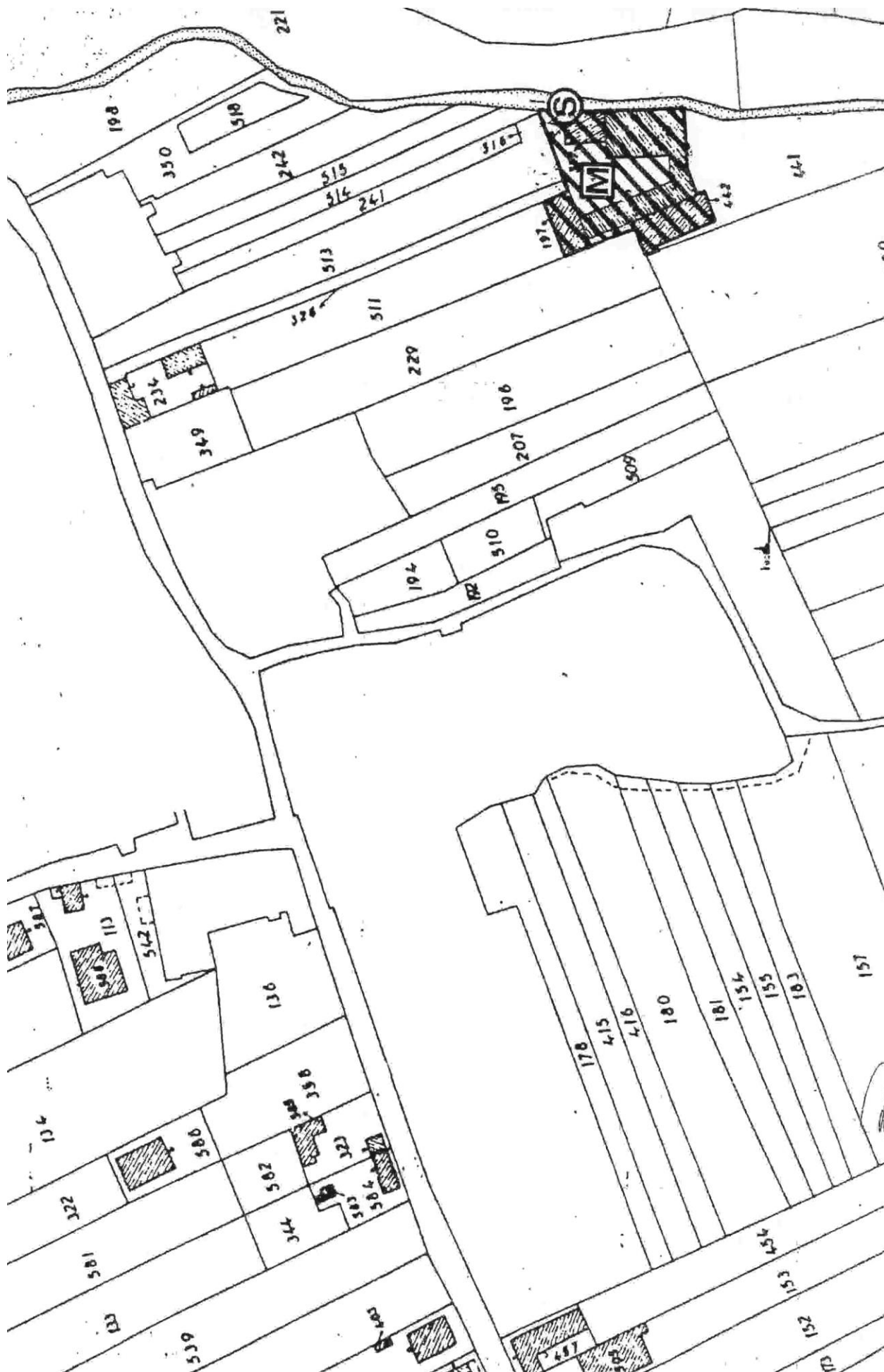
SALTI D'ACQUA DELLE ROGGE IN CORRISPONDENZA DI MULINI

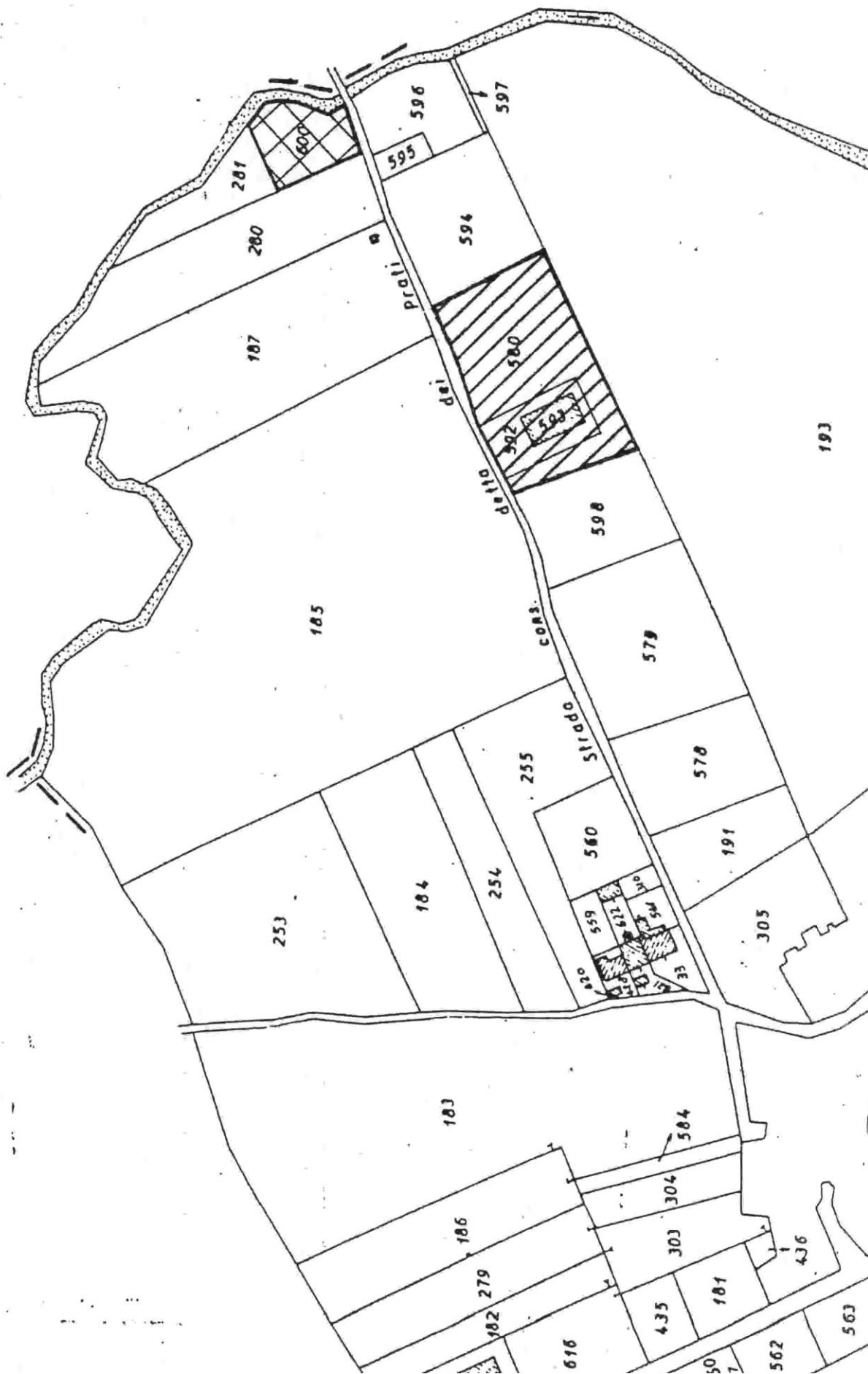


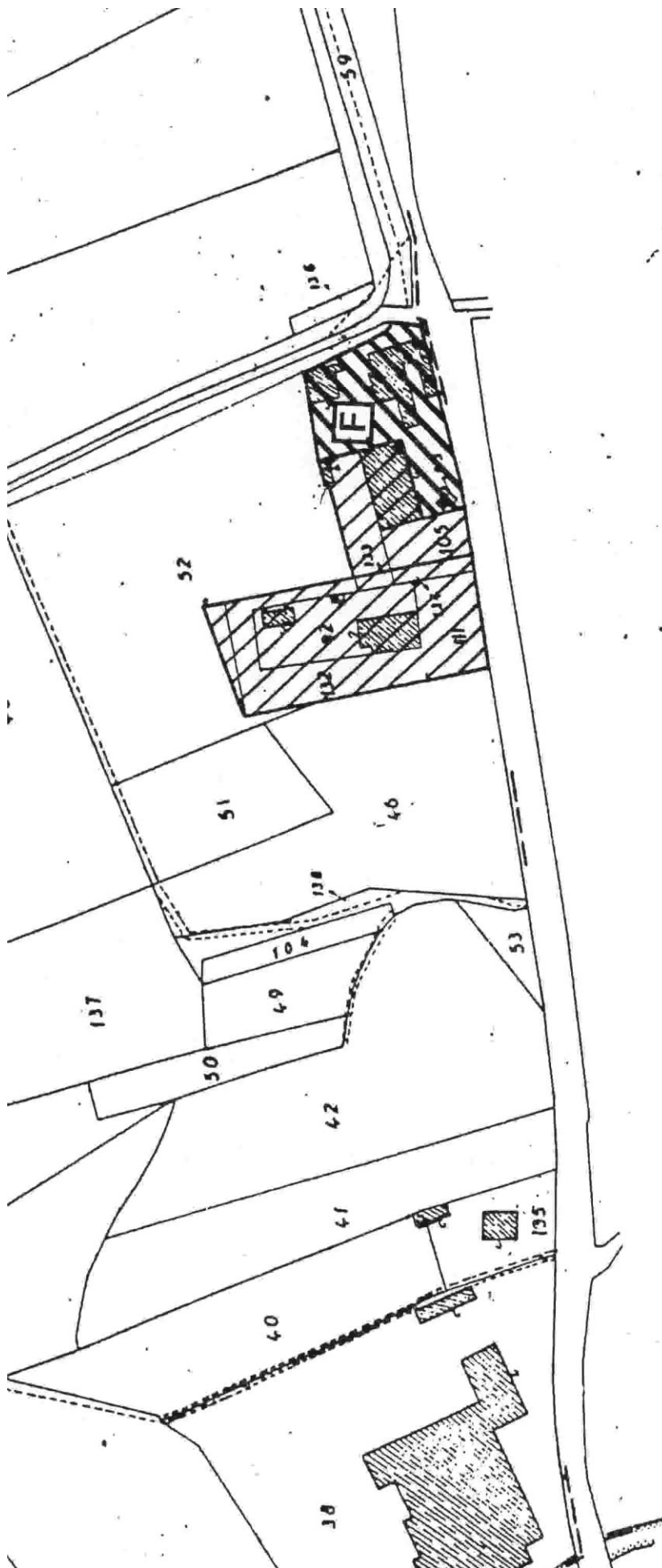
SCHERMI E BARRIERE VEGETALI

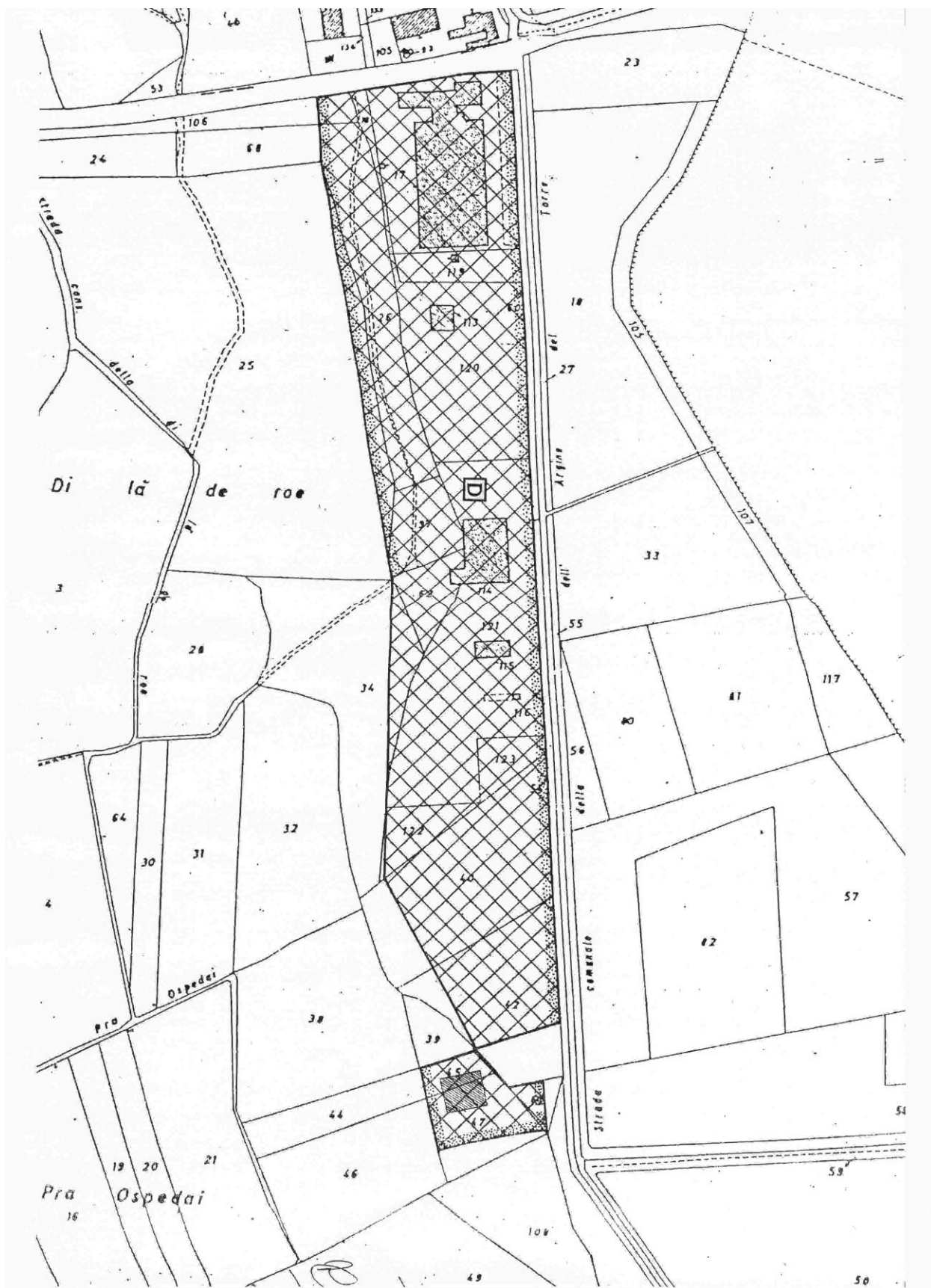


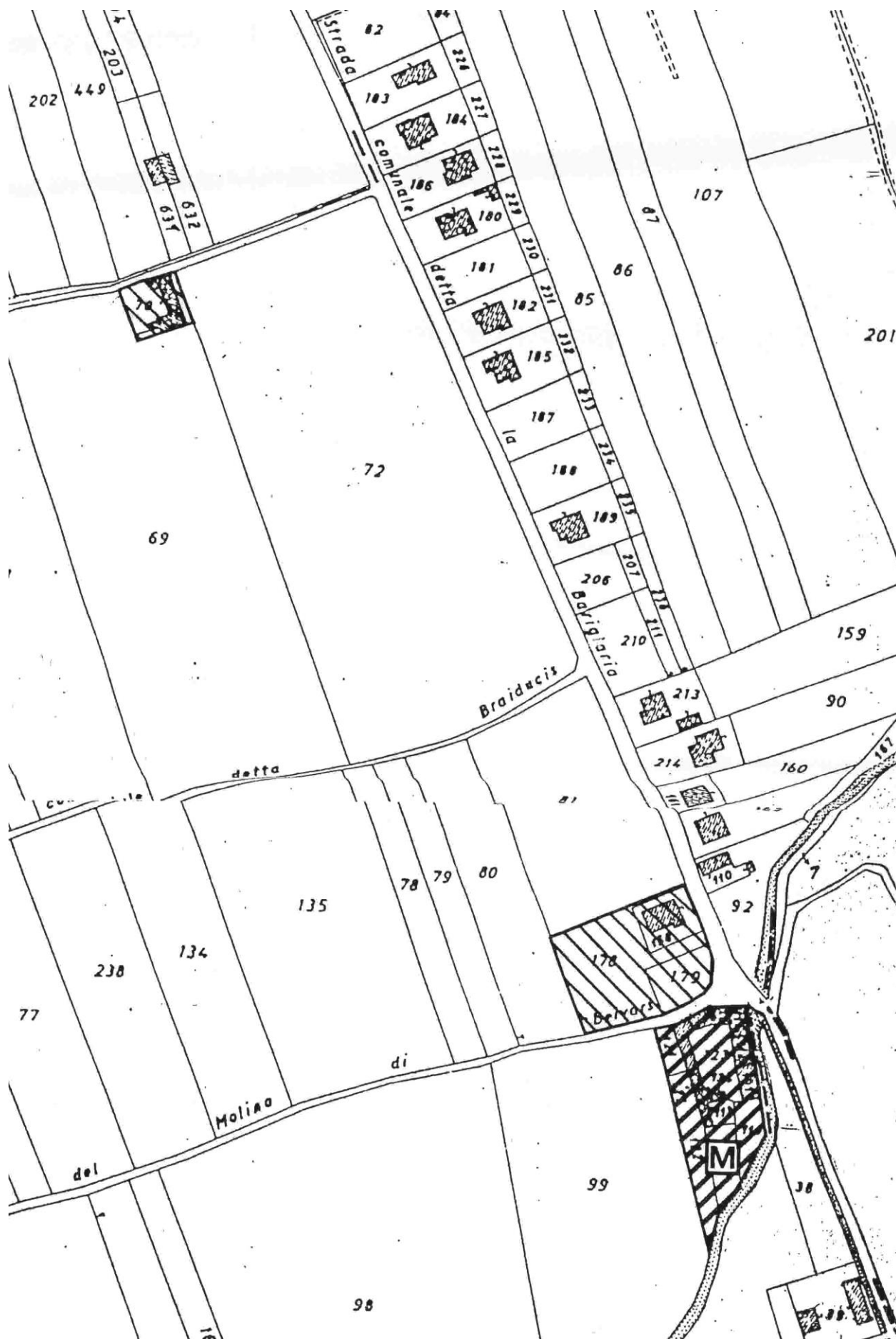


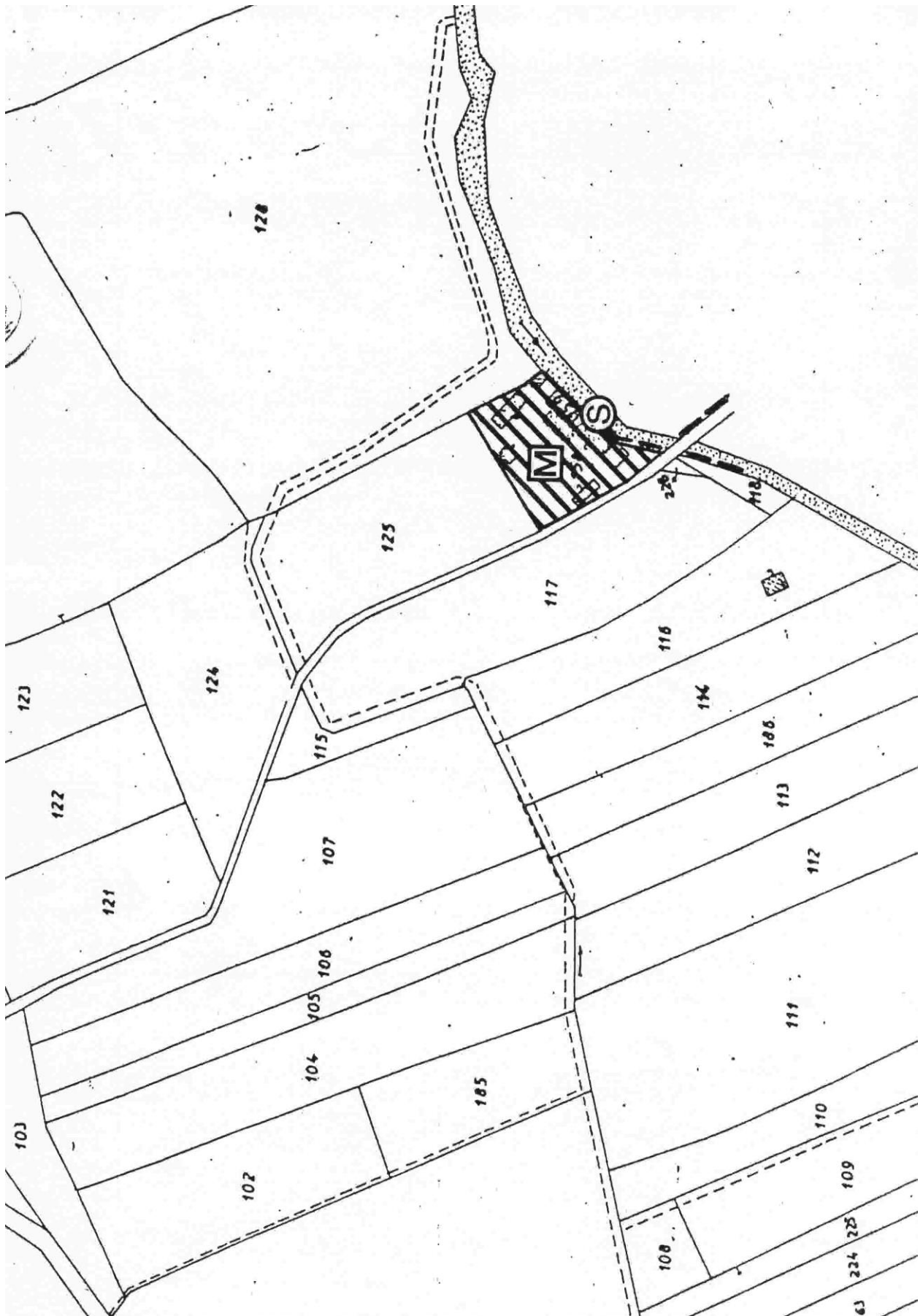












SPECIFICAZIONI PROGETTUALI

AREA NATURALISTICA DELLA ROGGIA DI PALMA: PLANIMETRIA E PROFILO

ROGGIA DI PALMA	1
PISTA CICLABILE	2
MULINO COIUTTI	3
ATTREZZATURE SCOLASTICHE E SPORTIVE DI GODIA- BEIVARS	4
AREA NATURALISTICA	5
TRATTO INTERRATO DELLA ROGGIA DA RIPRISTINARE E SPECCHIO D'ACQUA	6
CONNESSIONE E ACCESSO DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE E SPORTIVE	7

